

# dossier

XIX Legislatura

luglio 2025

Schema di decreto legislativo  
recante disposizioni in materia di  
tributi regionali e locali e di  
federalismo fiscale regionale

Atto del Governo n. 276



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 257



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Verifica delle quantificazioni n. 347

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

---

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 5 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 6 -</b>
<b>ARTICOLO 1</b> .....	<b>- 6 -</b>
POTENZIAMENTO DELLE FORME DI COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE .....	- 6 -
<b>ARTICOLO 2</b> .....	<b>- 8 -</b>
RIDUZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN CASO DI VERSAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE .....	- 8 -
<b>ARTICOLO 3</b> .....	<b>- 10 -</b>
ADEMPIMENTO SPONTANEO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI .....	- 10 -
<b>ARTICOLO 4</b> .....	<b>- 11 -</b>
DEFINIZIONE AGEVOLATA IN MATERIA DI TRIBUTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI .....	- 11 -
<b>ARTICOLO 5</b> .....	<b>- 13 -</b>
VIGILANZA SUI SOGGETTI ISCRITTI NELL'ALBO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI .....	- 13 -
<b>ARTICOLO 6</b> .....	<b>- 15 -</b>
RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO 53, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 .....	- 15 -
<b>ARTICOLO 7</b> .....	<b>- 18 -</b>
MODIFICHE IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI .....	- 18 -
<b>ARTICOLO 8</b> .....	<b>- 20 -</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER I TRIBUTI REGIONALI .....	- 20 -
<b>ARTICOLO 9</b> .....	<b>- 26 -</b>
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI .....	- 26 -
<b>ARTICOLO 10</b> .....	<b>- 27 -</b>
ESTENSIONE DEL PRIVILEGIO GENERALE SUI MOBILI DEL DEBITORE AI CREDITI PER I TRIBUTI DELLE REGIONI .....	- 27 -
<b>ARTICOLO 11</b> .....	<b>- 28 -</b>
INCENTIVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE COMUNALE AL RECUPERO DI GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI .....	- 28 -

ARTICOLO 12.....	- 32 -
DISPOSIZIONI SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI .....	- 32 -
ARTICOLO 13.....	- 35 -
TRIBUTI PROPRI DERIVATI DOTATI DI MAGGIORE AUTONOMIA IMPOSITIVA .....	- 35 -
ARTICOLO 14.....	- 37 -
PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ.....	- 37 -
ARTICOLO 15.....	- 39 -
SEMPLIFICAZIONE DEL PAGAMENTO .....	- 39 -
ARTICOLO 16.....	- 44 -
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE DI VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE .....	- 44 -
ARTICOLO 17.....	- 46 -
INTERRUZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO IN CASO DI CESSIONE DEL VEICOLO PER LA SUCCESSIVA RIVENDITA .	- 46 -
ARTICOLO 18.....	- 50 -
VERSAMENTO A ENTE IMPOSITORE INCOMPETENTE .....	- 50 -
ARTICOLO 19.....	- 51 -
IL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO .....	- 51 -
ARTICOLO 20.....	- 53 -
ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE .....	- 53 -
ARTICOLO 21.....	- 54 -
TARIFFA PER LE AUTOVETTURE ADIBITE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE .....	- 54 -
ARTICOLO 22.....	- 55 -
INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO.....	- 55 -
ARTICOLO 23.....	- 61 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE .....	- 61 -
ARTICOLO 24.....	- 65 -

MODIFICA DEL TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO SENZA RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI SOLIDI .....	- 65 -
ARTICOLO 25.....	- 66 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE.....	- 66 -
ARTICOLO 26.....	- 71 -
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA .....	- 71 -
ARTICOLO 27.....	- 73 -
RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE .....	- 73 -
ARTICOLI 28 E 29 .....	- 74 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TASSA E TARIFFA SUI RIFIUTI.....	- 74 -
ARTICOLO 30.....	- 77 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 2011, N. 68 IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE E PEREQUAZIONE REGIONALE .....	- 77 -
ARTICOLO 31.....	- 94 -
ISTITUZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE PROVINCE E PER LE CITTÀ METROPOLITANE .....	- 94 -
ARTICOLO 33.....	- 102 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE .....	- 102 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>Atto n.</b>	<b>276</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto legislativo</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	Articoli 1, 13 e 14 della legge 9 agosto 2023, n. 111
<b>Relazione tecnica:</b>	presente

---

### PREMESSA

L'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema tributario, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 nonché di quelli specifici di cui agli articoli da 4 a 20 della legge medesima. In questo quadro, lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare i principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 13 e 14 della predetta legge, concernenti, rispettivamente, la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province.

Si ricorda che il citato articolo 13 reca specifici principi e criteri direttivi volti a:

- a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario;
- b) razionalizzare i tributi regionali.

L'articolo 14, reca altresì principi e criteri direttivi volti a:

- a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
- b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

- e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;
- f) prevedere la semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali e la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie,
- g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### **Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente**

**Le norme** prevedono che le regioni e gli enti locali assumano iniziative volte a:

- attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;
- implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;
- semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
- prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti;
- introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
- semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente;

- realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
- attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali;
- garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
- tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati (comma 1).

È, altresì, stabilito che i medesimi enti territoriali siano tenuti ad assicurare l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario di cui alla legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)<sup>1</sup> e ad individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo<sup>2</sup> (comma 2).

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 1 della legge n. 212 del 2000, dispone che regioni ed enti locali debbano conformarsi ai principi dalla stessa previsti e, con riferimento alla disciplina dei procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-*bis*<sup>3</sup> (garanzia del contraddittorio e accesso alla documentazione amministrativa tributaria, tutela dell'affidamento, divieto del *bis in idem*, principio di proporzionalità e autotutela), potendo prevedere livelli ulteriori di tutela. Al provvedimento che ha introdotto le menzionate disposizioni nello Statuto del contribuente (AG 97) – poi divenuto decreto legislativo n. 219 del 2023 – non erano stati ascritti effetti finanziari, poiché la relazione tecnica si limitava ad affermare che le stesse contenevano interventi volti ad affermare principi generali.

Secondo **la relazione illustrativa** l'articolo in esame, dedicato al potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente, ha la finalità di sollecitare gli enti impositori, nella gestione dei tributi, ad attuare concretamente una serie di principi, di cui pure è permeata la legge delega, volti a rafforzare il dialogo tra contribuente e a realizzare una fattiva collaborazione, anche al fine di assicurare un più corretto adempimento degli obblighi tributari.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.

**La relazione tecnica** non ascrive alle norme effetti di natura finanziaria.

---

<sup>1</sup> Conformandovi i relativi ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 2, della legge n. 212 del 2000.

<sup>3</sup> Introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 219 del 2023, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono una serie di iniziative che le regioni e gli enti locali sono tenuti ad assumere in materia di gestione tributaria (comma 1). I medesimi enti territoriali sono tenuti, inoltre, all'applicazione principi generali dell'ordinamento tributario di cui alla legge n. 212 del 2000 e a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000. (comma 2). La relazione tecnica non ascrive alle norme effetti di natura finanziaria.

Al riguardo, si osserva che le citate iniziative appaiono suscettibili di determinare attività a carico dei citati enti territoriali da cui potrebbero derivare, in alcuni casi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come ad esempio nel caso delle attività concernenti l'implementazione dell'assistenza e consulenza giuridica ai contribuenti, gli interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità nonché l'attivazione di forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali. Ciò stante, appare quindi necessario che il Governo fornisca informazioni volte ad assicurare che le predette attività possano essere realizzate nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 33.

## **ARTICOLO 2**

### **Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale**

**Normativa vigente.** L'articolo 118-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020 riconosce agli enti territoriali la facoltà di ridurre, fino al 20 per cento, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali nel caso in cui il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. La relazione tecnica di passaggio al decreto-legge n. 34 del 2020, con riferimento a tale disposizione, affermava che, trattandosi di facoltà, le conseguenti minori entrate, avrebbero dovuto necessariamente trovare compensazione nell'ambito degli ordinari equilibri di bilancio dell'ente interessato.

**Le norme** novellano la disciplina in materia di riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale di cui all'articolo 118-ter del decreto-legge n. 34 del 2020. In particolare, oltre a prevedere modifiche formali alla rubrica<sup>4</sup> e al testo<sup>5</sup> della citata disposizione e che la predetta riduzione debba essere disposta con legge o regolamento<sup>6</sup> (non più con deliberazione, come nella formulazione vigente), le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale [comma 1, lettere *a)* e *b)*].

Per quanto concerne i predetti criteri di modulazione della riduzione delle aliquote e delle tariffe in facoltà degli enti territoriali, la relazione illustrativa chiarisce che se, ad esempio, un ente territoriale ha fissato la misura di riduzione del 5 per cento e un limite massimo di 1.000 euro, il beneficio per il contribuente in caso di un'entrata di importo superiore a tale limite - ad esempio, 20.000 euro - rimarrà sempre pari a 1.000 euro.

È, inoltre, stabilito che tale previsione non trova applicazione per le entrate delle regioni e degli enti locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari<sup>7</sup> [comma 1, lettera *c)*].

La **relazione illustrativa** evidenzia come tale fattispecie riguardi, ad esempio, la riscossione dell'IMU per la quale le somme riscosse hanno una diretta incidenza sulle regolazioni da effettuare nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.

**La relazione tecnica** non ascrive alle disposizioni oneri per la finanza pubblica, affermando che le stesse introducono nel sistema premiale volto ad incentivare la riscossione spontanea alcune modifiche volte a garantire una più corretta applicazione dell'istituto.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sulla disciplina in materia di riduzione di aliquote e tariffe degli enti

---

<sup>4</sup> Viene sostituito il riferimento al pagamento mediante domiciliazione bancaria con quello relativo al versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale

<sup>5</sup> Il soggetto tenuto ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale è il soggetto passivo del tributo (nella formulazione vigente si fa riferimento al soggetto passivo obbligato).

<sup>6</sup> Adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

<sup>7</sup> Di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

territoriali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale di cui all'articolo 118-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020, riconoscono a regioni e ad enti locali la facoltà di stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con la relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari, tenuto anche conto che alla norma che ha introdotto originariamente l'istituto in argomento non sono stati ascritti effetti.

Si rammenta che la relazione tecnica di passaggio al decreto-legge n. 34 del 2020, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 118-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020 (AS 1874), affermava che, trattandosi di facoltà, le conseguenti minori entrate, avrebbero dovuto necessariamente trovare compensazione nell'ambito degli ordinari equilibri di bilancio dell'ente interessato.

### **ARTICOLO 3**

#### **Adempimento spontaneo degli obblighi tributari**

Le norme prevedono la facoltà per gli enti territoriali individuati di inviare, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, comunicazioni ai contribuenti al fine di consentire loro il corretto assolvimento degli obblighi tributari o la regolarizzazione del relativo versamento, prevedendo, in tale ultimo caso, l'applicazione di una sanzione ridotta<sup>8</sup> (comma 1). È, altresì, stabilito che il contribuente, entro sessanta giorni successivi al ricevimento delle citate comunicazioni, possa inviare chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle medesime e trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ente territoriale in sede di controllo (comma 2).

In proposito, la relazione illustrativa chiarisce che gli istituti introdotti dalle norme in esame semplificano l'effettuazione degli adempimenti prescritti in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, migliorano la riscossione delle entrate, hanno una funzione deflativa del contenzioso, riducono i tempi di acquisizione delle somme dovute ed evitano il ricorso alla fase di emissione degli atti di accertamento.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

---

<sup>8</sup> Determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quella di cui all'articolo 14, comma 8, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

**La relazione tecnica** rileva che le disposizioni in esame comportano potenziali effetti positivi per la finanza pubblica prudenzialmente non valutati, che si realizzerebbero a seguito del miglioramento dell'adempimento spontaneo nonché della possibile riduzione del contenzioso.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame riconoscono la facoltà alle regioni e agli enti locali di inviare comunicazioni ai contribuenti al fine di consentire loro il corretto assolvimento degli obblighi tributari o la regolarizzazione del relativo versamento (comma 1), stabilendo, altresì, la possibilità al contribuente di inviare chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle citate comunicazioni e di trasmettere documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ente territoriale in sede di controllo (comma 2).

La relazione tecnica rileva che le disposizioni in esame comportano potenziali effetti positivi per la finanza pubblica prudenzialmente non valutati.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché le disposizioni riconoscono una mera facoltà ai citati enti, il cui eventuale esercizio è comunque assistito dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 33.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali**

**Le norme** riconoscono agli enti territoriali la facoltà di istituire autonomamente forme di definizione agevolata aventi ad oggetto tributi dagli stessi disciplinati e gestiti, che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, laddove i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non assolti, entro un termine appositamente stabilito da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito *internet* istituzionale (comma 1). Inoltre, le norme definiscono taluni profili applicativi della definizione agevolata, stabilendo che:

- la predetta facoltà è estesa anche alle ipotesi di procedure di accertamento o controversie tributarie già pendenti in cui è parte l'ente (comma 2);
- qualora la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti

terzi<sup>9</sup>, analoghe forme di definizione agevolata al fine di garantire ai contribuenti il medesimo trattamento tributario (comma 3);

- l'ambito di applicazione oggettivo include i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione di IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali (comma 4);
- le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali concernenti la definizione agevolata devono riguardare periodi di tempo circoscritti, ammettere il ricorso alle tecnologie digitali ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia (comma 5) e tenere conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi, nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate (comma 6);
- la definizione agevolata può riguardare anche le entrate di natura patrimoniale degli enti territoriali (comma 8).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.

**La relazione tecnica** non ascrive alla disposizione in esame effetti di natura finanziaria, tenuto conto che essa attribuisce agli enti territoriali la facoltà di disciplinare forme di definizione agevolata che, in base a quanto indicato dal comma 6, dovranno essere modulate tenuto conto della situazione economica e finanziaria e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate, nel rispetto, quindi, degli equilibri dei propri bilanci e, per quelli degli enti locali, anche previo parere favorevole dell'organo di revisione.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame riconoscono agli enti territoriali la facoltà di istituire autonomamente forme di definizione agevolata aventi ad oggetto tributi dagli stessi disciplinati e gestiti (comma 1), nonché entrate di natura patrimoniale (comma 8), per i contribuenti che assolvano l'obbligazione tributaria entro un termine fissato dal singolo ente. L'ambito oggettivo dell'istituto, include i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione di IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali (comma 4), e la definizione dei requisiti che devono possedere le relative leggi e regolamenti degli enti territoriali: tra gli altri, l'ambito temporale di efficacia circoscritto (comma 5) e la considerazione della situazione economica e finanziaria degli enti

---

<sup>9</sup> Di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

stessi nonché della loro capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate (comma 6).

La relazione tecnica non ascrive alla disposizione in esame effetti di natura finanziaria, precisando che la possibilità di avvalersi di questa disposizione dovrà essere valutata alla luce degli equilibri di bilancio di ciascun ente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che, da un lato, le norme in esame riproducono sostanzialmente la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (abrogata per espressa previsione delle medesime norme), limitando la portata novativa a taluni profili applicativi della definizione agevolata, dall'altro, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 recano apposite previsioni a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti interessati (periodi di tempo circoscritti nonché la situazione economica e finanziaria degli enti stessi e la loro capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate).

## **ARTICOLO 5**

### **Vigilanza sui soggetti iscritti nell'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali**

**Normativa vigente.** L'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante istituzione dell'IRAP, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, definendone, altresì, le condizioni ed i requisiti per la relativa iscrizione.

L'articolo 1, commi 805, della legge n. 160 del 2019 definisce i criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata del predetto albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Il successivo comma 806 affida a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione delle linee guida concernenti il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, di specifici obblighi di comunicazione e pubblicazione a carico dell'ente, nonché dei criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione.

In attuazione di quanto previsto dalla citata disposizione con decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 13 aprile 2022, n. 101, è stato adottato il Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono

esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

**Le norme**, sostituendo l'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedono l'istituzione dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali, tenuto da una Commissione, della quale definisce la composizione<sup>10</sup>, precisando, altresì, che ai relativi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese. La medesima disposizione precisa che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono adottate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa.

La Commissione non ha competenza in merito a eventuali irregolarità riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo. Inoltre, con riferimento ai profili di idoneità dei soggetti iscritti all'albo, le norme affidano a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>11</sup> la definizione delle condizioni e dei requisiti professionali e morali, nonché delle cause di incompatibilità, rilevanti per l'iscrizione nell'albo e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal medesimo albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonché disciplinati i relativi effetti.

È altresì disposta l'istituzione di una Commissione consultiva<sup>12</sup> – i cui componenti non percepiscono alcun compenso, emolumenti o altre indennità, né rimborsi spese – a cui è affidata l'adozione di linee guida concernenti la definizione di criteri di affidamento e svolgimento dell'accertamento e riscossione al fine di assicurare trasparenza e funzionalità, nonché gli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari<sup>13</sup>. Sono quindi abrogati i commi 805 e 806 della legge n. 160 del 2019 e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 (*cf. supra*) e viene dettata un'apposita disciplina per i soggetti già iscritti all'albo ai sensi del medesimo decreto n. 101.

---

<sup>10</sup> Ai sensi del comma 2, la Commissione è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonché da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo.

<sup>11</sup> Previa intesa in sede di Conferenza unificata.

<sup>12</sup> Ai sensi del comma 5, la Commissione è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonché degli iscritti nell'albo.

<sup>13</sup> Si tratta di informazioni relative a: i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate; l'oggetto e la remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate; gli esiti delle attività di accertamento e di riscossione.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.

**La relazione tecnica** afferma che le norme non comportano oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, oltre a riprodurre sostanzialmente la disposizione di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 con riguardo all'istituzione dell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e ad estendere l'ambito di applicazione alle medesime procedure delle entrate delle regioni, dispongono la costituzione di una Commissione a cui è affidata la tenuta del predetto albo e di una Commissione consultiva a cui è affidata l'adozione di linee guida relative alla definizione di criteri di affidamento e svolgimento dell'accertamento e riscossione nonché agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari. Ai componenti delle predette Commissioni non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero dell'economia e delle finanze possa provvedere al funzionamento delle citate Commissioni nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 33.

## **ARTICOLO 6**

### **Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**

**Normativa vigente.** L'articolo 1, comma 790, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) dispone che il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di

competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Il successivo comma 807 definisce le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria che devono possedere le società che svolgono funzioni di accertamento e riscossione delle entrate locali – differenziate in ragione delle attività svolte e della numerosità della popolazione dei comuni in cui prestano tali attività – ai fini dell’iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997<sup>14</sup>.

**Le norme**, introducendo il comma 790-*bis* nella legge n. 160 del 2019, stabiliscono che, nel caso in cui i versamenti delle entrate degli enti locali sono effettuati attraverso la piattaforma PagoPA e la riscossione delle medesime entrate è affidata a un soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le relative somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze<sup>15</sup>, prevedendo specifici adempimenti a carico dei soggetti affidatari (emissione, al giorno 10 di ogni mese, di fatture quietanzate, complete di rendicontazione, relative a quanto accreditato tramite il sistema informativo PagoPA nel mese precedente) e degli enti titolari (scritture e adempimenti contabili una volta ricevuta la rendicontazione allegata), ferma restando la disciplina di cui all’articolo 1, comma 790, della predetta legge n. 160 del 2019 per il versamento attraverso canali di pagamento diversi dalla piattaforma PagoPA<sup>16</sup> [comma 1, lettera a)].

Viene, inoltre, modificata la disciplina vigente di cui al citato articolo 1, comma 807, della legge n. 160 del 2019, relativa alle modalità di versamento delle misure minime di capitale, allineando le misure minime di capitale relative alle attività di accertamento e di riscossione delle regioni, a quelle dei comuni, che non vengono modificate, e prevedendo, in luogo dell’obbligo dell’intero versamento del capitale in denaro o tramite polizza assicurativa o

---

<sup>14</sup> L’articolo 1, comma 807, della legge n.160 del 2019 elenca le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

- a) 2.500.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- b) 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
- d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

<sup>15</sup> Previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

<sup>16</sup> In tali casi, il versamento continua ad essere effettuato ad appositi conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.

fideiussione bancaria, conferimenti secondo le modalità stabilite dal codice civile<sup>17</sup>[comma 1, lettera *b*]).

In particolare, le misure minime di capitale previste sono le seguenti:

- a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- b) 5.000.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- c) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
- e) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate, nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** evidenzia che il vincolo di versamento interamente in denaro appare una garanzia troppo stringente visto il divieto di incasso diretto delle somme riscosse che, se non rispettato, comporta la cancellazione dall'albo. A maggior ragione, prosegue la RI, l'obbligo del capitale interamente versato appare ancora meno coerente per le società che effettuano le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione. La norma allinea le misure di capitale nel presupposto che gli iscritti possono svolgere le attività di accertamento e di riscossione anche per le regioni.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.

**La relazione tecnica** afferma che le norme non comportano oneri per la finanza pubblica, poiché la disposizione di cui alla lettera *a*) produce una mera semplificazione, mentre la disposizione di cui al comma alla lettera *b*) si limita a disciplinare solo una diversa modalità di versamento del capitale sociale e che l'attuale vincolo di versamento in denaro può già essere superato in considerazione del vigente divieto di incasso diretto per i soggetti iscritti all'albo. Inoltre, viene fissata in 5 milioni di euro la misura minima di capitale necessaria per lo svolgimento delle attività di accertamento e di riscossione a favore delle regioni e in 1

---

<sup>17</sup> L'articolo 2464 del codice civile obbliga i soci di una società a responsabilità limitata a versare in danaro almeno il venticinque per cento del capitale sociale all'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, l'intero ammontare. Tale versamento può essere sostituito da una stipula di polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria. I conferimenti della restante parte possono essere anche in natura, di crediti o prestazioni di opera e di servizi. Per le società per azioni, la disciplina è contenuta nell'articolo 2342. La principale differenza con le Srl è il divieto di versamento con prestazioni di opere e servizi.

milione di euro la misura minima di capitale necessaria per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate sempre a favore delle regioni. Restano, invece, invariati i limiti attualmente previsti per lo svolgimento delle già menzionate attività a favore di comuni e province.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, intervenendo su talune disposizioni della legge n. 160 del 2019, stabiliscono che l'accreditamento agli enti locali e ai soggetti affidatari della riscossione dei tributi locali delle somme versate a titolo di tributo locale, nel caso in cui il pagamento avvenga tramite la piattaforma PagoPA, abbia luogo secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. È altresì modificata la disciplina concernente le modalità di versamento delle misure minime di capitale delle società allineando le misure minime di capitale relative alle attività di accertamento e di riscossione delle regioni, a quelle dei comuni, che non vengono modificate, e prevedendo, in luogo dell'obbligo dell'intero versamento del capitale in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria, conferimenti secondo le modalità stabilite dal codice civile.

Al riguardo, constatato il carattere ordinamentale delle norme in esame e tenuto conto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLO 7**

### **Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali**

**Normativa vigente**. Con riferimento alle entrate tributarie degli enti locali, l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016 recante disposizioni urgenti in materia fiscale prevede che, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il relativo versamento debba essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD), o utilizzando le altre modalità previste dal medesimo decreto. Restano comunque ferme le disposizioni relative al versamento dell'IMU e della TASI.

**Le norme**, oltre a disporre modifiche formali<sup>18</sup> e di aggiornamento dei riferimenti normativi<sup>19</sup> inerenti alle modalità di versamento dell'IMU, introducono eccezioni al versamento diretto delle entrate tributarie degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, con riguardo alle seguenti categorie di entrata:

- entrate riscosse sulla base di un contratto a canone fisso;
- entrate rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore, presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio e le somme riscosse sono riversate sul conto corrente dell'ente creditore, entro il termine previsto dall'ente locale, comunque non superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione per essere acquisite al bilancio dell'ente stesso.

La **relazione illustrativa** evidenzia, tra l'altro, che "la norma disciplina anche alcune eccezioni al sistema di riscossione delle entrate degli enti locali laddove esclude la riscossione diretta da parte dei concessionari. In tale contesto, si introduce, innanzitutto, l'eccezione che concerne i casi in cui gli enti locali affidano in concessione la gestione dell'attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate a fronte del pagamento di un canone in misura fissa. La norma, in detta ipotesi, oltre a contemplare tale possibilità di riscossione, prevede l'eccezione al principio poiché, in ossequio a tale tipologia di contratti, i concessionari riconoscono agli enti affidatari, quale corrispettivo dell'affidamento, un canone stabilito in misura fissa, con la conseguenza che le somme relative alle entrate riscosse dai contribuenti restano nella piena disponibilità dei soggetti affidatari che subentrano nei diritti e obblighi dell'ente locale, senza alcun ulteriore obbligo di riversamento a quest'ultimo delle somme corrisposte direttamente dai contribuenti".

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.

**La relazione tecnica** afferma che le eccezioni introdotte dalle norme al versamento diretto delle entrate tributarie non pregiudicano la previsione del riversamento sul conto corrente dell'ente al fine di garantire l'acquisizione delle suddette entrate al proprio bilancio. Al riguardo, tenuto anche conto delle fattispecie interessate, la RT stima che la disposizione non comporti oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sull'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, introducono

---

<sup>18</sup> Viene espunto dalla rubrica dell'articolo 2-*bis* il riferimento alla generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva.

<sup>19</sup> Viene sostituito il richiamo alle norme concernenti le modalità di versamento relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) con il rinvio all'articolo 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019.

eccezioni con riferimento alle modalità di versamento dei tributi locali, prevedendo che quella effettuata mediante incasso diretto sui conti correnti degli enti locali non si applichi alle entrate che sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso, ovvero a quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi, o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che dall'attuazione delle norme in esame non derivino effetti sulle entrate scontate nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente degli enti interessati.

## **ARTICOLO 8**

### **Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali**

**Le norme** recano una complessiva riforma della riscossione dei tributi regionali. In particolare, con riferimento agli atti di accertamento emessi a decorrere dal 2027, o antecedentemente se così previsto da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo, è disposto il potenziamento delle attività di riscossione, attraverso le seguenti previsioni (comma 1):

- l'atto di accertamento relativo ai tributi regionali, emesso dalle regioni e dai soggetti affidatari dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate regionali, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono recare specifici contenuti<sup>20</sup>, tra i quali l'espressa indicazione della loro natura di titolo esecutivo, le condizioni di inapplicabilità della sanzione amministrativa prevista per omesso, carente o tardivo versamento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi (sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 173 del 2024<sup>21</sup>) [lettera *a*]);
- viene delineata la disciplina per la procedura di esecuzione forzata, con particolare riferimento ai termini di efficacia degli atti di accertamento, all'affidamento della

---

<sup>20</sup> Si tratta, in particolare, dell'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'informazione circa l'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie, l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

<sup>21</sup> Recante testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

- riscossione, alla sospensione della riscossione, nonché alle modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione<sup>22</sup> [lettera *b*]);
- sono contemplati specifici casi di inapplicabilità della sospensione della procedura di esecuzione forzata<sup>23</sup> [lettera *c*]);
  - viene disciplinata l'ipotesi di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non operando in tal caso la sospensione dell'esecuzione forzata al sussistere di idonei elementi volti a dimostrarlo [lettera *d*]);
  - il soggetto legittimato in base al titolo esecutivo proceda ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva [lettera *e*]);
  - l'applicazione delle pertinenti norme di cui al DPR n. 602 del 1973 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, dal 2026, del decreto legislativo n. 33 del 2025<sup>24</sup> all'attività di riscossione coattiva delle entrate degli enti condotta dalle regioni e dai soggetti affidatari<sup>25</sup> [lettera *f*]);
  - sono definiti specifici atti propedeutici all'espletamento della procedura di espropriazione forzata<sup>26</sup> [lettera *g*) e *b*]);
  - sono stabiliti gli interessi di mora nella misura 2,68 per cento in ragione annuale in maggiorazione alle somme richieste con gli atti esecutivi<sup>27</sup> [lettera *i*]).

Sempre in tema di potenziamento delle attività di riscossione, sono previste specifiche disposizioni in materia di nomina, requisiti di idoneità e revoca dei funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere (comma 2).

Con riferimento alla disciplina dell'atto di accertamento, le norme precisano, inoltre, che:

---

<sup>22</sup> La definizione delle modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione è demandata ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, nelle more dell'emanazione, avviene con apposito provvedimento della regione.

<sup>23</sup> È esclusa l'applicazione della sospensione per le azioni cautelari e conservative, per ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché per i casi di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, e di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

<sup>24</sup> Recante testo unico versamenti e riscossione per la riscossione.

<sup>25</sup> Con l'esclusione di quanto previsto in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-*bis* del medesimo decreto n. 602 del 1973, sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 144 del decreto legislativo n. 33 del 2025).

<sup>26</sup> Ai sensi del comma 1, lettera *g*), l'esibizione dell'estratto dell'accertamento esecutivo trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso, in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza. La successiva lettera *b*) dispone che, decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso recante l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni ai sensi dell'articolo 50 del DPR n. 602 del 1973 (sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 33 del 2025).

<sup>27</sup> La misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata disposta dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019 a decorrere dal 1° luglio 2019.

- lo stesso non è suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a 30 euro, intendendosi tale limite riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità (comma 3);
- le regioni o gli affidatari, prima di attivare la procedura esecutiva e cautelare, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, sono tenuti ad inviare al debitore un sollecito di pagamento; per il recupero degli importi fino a 1.000 euro, le azioni cautelari ed esecutive sono ammesse esclusivamente una volta decorso il termine di centoventi giorni dall'invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (comma 4).

Per quanto concerne la disciplina del pagamento, è stabilito che, in assenza di un'apposita disciplina legislativa regionale, le regioni o i soggetti affidatari concedono su richiesta del debitore, a condizione che quest'ultimo versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la dilazione del pagamento delle somme dovute, fino a un massimo di settantadue rate mensili, secondo il seguente schema (comma 5):

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Sempre con riguardo alla disciplina della rateizzazione del pagamento delle somme dovute, le norme stabiliscono:

- la facoltà, per le regioni, di regolamentare ulteriormente, con propria legge, le relative condizioni e modalità, fermo restando una durata massima di almeno trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro (comma 6);
- in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la facoltà di prorogare, per una sola volta, la dilazione concessa, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto con propria legge dalle regioni, a condizione che il debitore non sia decaduto dal beneficio della rateazione (comma 7);
- la facoltà, alle regioni o ai soggetti affidatari, una volta ricevuta la richiesta di rateazione e solo in caso di mancato accoglimento della stessa ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, di iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo, con esclusione in ogni caso delle procedure esecutive già pendenti alla data di concessione della rateazione (comma 8);
- l'automatica decadenza del debitore dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione; in tal caso, il debito non è più rateizzabile e

l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione (comma 9);

- la scadenza delle rate mensili, fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione (comma 10);
- la disciplina dell'applicazione degli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale, che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con legge regionale<sup>28</sup> (comma 11).

In proposito, con riguardo alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo concernenti le imposte erariali, si rammenta che l'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, per le somme di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, prevede la ripartizione fino a un massimo di:

- a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Inoltre, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
  - 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  - 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  - 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

In caso di comprovato peggioramento della predetta situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

I costi a carico del debitore di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono determinati come segue (comma 12):

- una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di accertamento esecutivo, fino a un massimo di 300 euro, ovvero

---

<sup>28</sup> L'applicabilità degli interessi di mora è prevista su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione.

pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

- una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale<sup>29</sup>.

Inoltre, viene estesa, fino al momento in cui diverranno operative le norme in materia di accertamento esecutivo delle regioni (1° gennaio 2027), l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 12 anche ai casi di emissione delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639 del 1910 (comma 13) e viene precisato che i casi di affidamento dell’attività di riscossione delle proprie entrate da parte delle regioni all’agente della riscossione sono soggetti alle sole disposizioni di cui al comma 1 (comma 14). È, altresì, definita la disciplina in materia di accesso ai dati, essendo assicurati, in particolare, la gratuità dell’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria da parte dei soggetti affidatari e l’utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall’Agenzia delle entrate (comma 15). Infine, vengono estese alle fattispecie in esame le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 809 a 812, della legge n. 160 del 2019, che prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l’ingiunzione o l’atto esecutivo, nonché la disposizione di cui al successivo comma 813, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati nella misura fissa di 10 euro e dell’imposta provinciale di trascrizione per i beni mobili registrati nella misura fissa di 50 euro. (comma 17).

Con riferimento al complesso delle norme in esame, la relazione illustrativa riferisce che in linea con i criteri e i principi direttivi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e), n. 1, della legge di delega n. 111 del 2023, vale a dire il potenziamento dell’attività di riscossione coattiva dell’agente della riscossione, anche attraverso: 1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento procedure di riscossione coattiva delle entrate riscuotibili mediante ruolo.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.

---

<sup>29</sup> Relativamente a queste ultime, la norma precisa che esse sono limitate a quelle strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del 14 aprile 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, per quanto concerne gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie, dai regolamenti di cui ai decreti n. 455 del 2001 del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 109 del 1997 del Ministro di grazia e giustizia e n. 80 del 2009 del Ministro della giustizia.

**La relazione tecnica**, fa presente che l'articolo in esame dispone l'estensione ai tributi regionali della disciplina dell'avviso di accertamento esecutivo, già applicabile per la riscossione delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base all'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e per i tributi degli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 792 a 812, della legge n. 160 del 2019. La disciplina proposta consente anche per i tributi regionali di utilizzare un avviso di accertamento che può acquisire la natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso o decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero di detta entrata. Ciò comporta una maggiore celerità perché, stante la natura di atto esecutivo, non è più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento, o dell'ingiunzione fiscale, per attivare la fase della riscossione coattiva. Viene prevista anche la possibilità per il debitore di richiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili nei soli casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. La disciplina prevista si applica però in assenza di un'apposita disciplina legislativa delle regioni che hanno, quindi, la facoltà di discostarsi dalle modalità di rateizzazione previste.

Le restanti norme delineano la disciplina attuativa dell'istituto in esame che si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, o, se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale.

Secondo la relazione tecnica, l'estensione della disciplina dell'avviso di accertamento esecutivo ai tributi regionali è suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi di riscossione coattiva e, quindi, considerando il complesso delle disposizioni richiamate, anche potenziali effetti positivi in termini di gettito con un efficientamento della riscossione.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano una complessiva riforma della riscossione dei tributi regionali.

In particolare, le disposizioni prevedono, tra l'altro, l'estensione ai tributi regionali della disciplina dell'avviso di accertamento esecutivo, già applicabile per la riscossione delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e per i tributi degli enti locali. La disciplina proposta consente anche per i tributi regionali di utilizzare un avviso di accertamento che può acquisire la natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso o decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero di detta entrata. Secondo la relazione tecnica, ciò comporta una maggiore celerità perché, stante la natura di atto esecutivo, non è più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento, o dell'ingiunzione fiscale, per attivare la fase della riscossione coattiva. Viene prevista anche la possibilità per il debitore di richiedere una

rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili nei soli casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. La disciplina prevista si applica però in assenza di un'apposita disciplina legislativa delle regioni. Con riferimento alla previsione di tale dilazione di pagamento dovrebbe essere chiarito se essa sia suscettibile di determinare un piano di rateizzazione più favorevole rispetto a quello ad oggi applicato, determinando, in tal modo, per le regioni che non hanno ancora provveduto a legiferare, effetti finanziari diversi da quelli scontati nei rispettivi bilanci, con possibili riflessi negativi sull'equilibrio finanziario degli enti medesimi.

## **ARTICOLO 9**

### **Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali**

**Le norme**, incidono sulla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali, modificando tra l'altro la lettera c) del comma 792 della legge n. 160 del 2019, prevedendo uno specifico onere di informazione nei confronti del debitore solo nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata è diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo.

In proposito si rammenta che l'articolo 1, comma 792, lettera c), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019 prevede che il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame, modificando l'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sono volte a semplificare e a rendere più celere la procedura di riscossione di tributi degli enti locali tramite l'accertamento esecutivo, poiché dispone che l'onere di informazione nei confronti del debitore è previsto solo nel caso in cui il soggetto legittimato a procedere alla riscossione forzata è diverso dall'ente che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo. La RT, sulla base di tale argomentazione, non ascrive alla disposizione oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame incidono sulla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali, modificando, tra l'altro, la lettera c) del comma 792 della legge n. 160 del 2019, prevedendo uno specifico onere di informazione nei confronti del debitore solo nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata sia diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il tenore delle norme e tenuto conto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica.

## **ARTICOLO 10**

### **Estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni**

**Normativa vigente**. L'articolo 2752 del codice civile reca la disciplina del privilegio generale sui beni mobili del debitore per determinati crediti erariali e tributari. L'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che, ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.

**La norma**, novellando la disposizione di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, estende il privilegio generale sui mobili del debitore previsto dalla legislazione vigente solo per i tributi comunali e provinciali anche ai crediti tributari delle regioni.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.

**La relazione tecnica** afferma che alla disposizione potrebbero essere collegati potenziali effetti finanziari positivi per la finanza pubblica, tenuto conto che essa è volta a rafforzare le garanzie previste per la riscossione.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame estende il privilegio generale sui mobili del debitore previsto dalla legislazione vigente solo per i tributi comunali e provinciali anche ai crediti tributari delle regioni.

Al riguardo, non si hanno osservazioni, giacché come risulta la relazione tecnica, alla disposizione potrebbero essere collegati potenziali effetti finanziari positivi per la finanza pubblica, per altro prudentemente non quantificati.

## **ARTICOLO 11**

### **Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali**

**Normativa vigente.** L'articolo 2, comma 10, lettera *b*), del decreto legislativo n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, eleva al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005<sup>30</sup> nella misura del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Il predetto articolo 2, comma 13, prevede che la quota del 50 per cento sia attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>31</sup>.

**Le norme,** novellando l'articolo 2, comma 10, lettera *b*), del decreto legislativo n. 23 del 2011 concernente l'incentivazione della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo nell'ambito del potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e contributiva, elevano dal 50 al 100 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni limitatamente al triennio 2025-2027 (comma 1). Gli oneri derivanti da tale previsione sono valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale<sup>32</sup> (comma 2).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari.

---

<sup>30</sup> Recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

<sup>31</sup> Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

<sup>32</sup> Di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Incremento, dal 50% al 100%, della quota di attribuzione ai comuni delle somme riscosse, relative ai tributi erariali, per effetto dell'attività di recupero di cui all'art. 2, c. 10, lett. b), del D.Lgs. 23/2011 (comma 1)		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023 (comma 2)		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0

**La relazione tecnica** evidenzia che, sulla base dei recenti dati forniti dall'Agenzia delle entrate per il ristoro ai comuni negli anni 2022 e 2023, le riscossioni effettuate a seguito delle segnalazioni qualificate dei comuni ammontano a circa 6 milioni di euro su base annua. Per tali annualità, quindi, è stato attribuito ai comuni un contributo nella misura del 50 per cento per circa 3 milioni di euro; pertanto, la RT stima che la proposta in esame può incrementare la quota annua da attribuire ai comuni per ulteriori 3 milioni di euro. Inoltre, ritenendo che la proposta in esame riguardi il contributo da erogare in relazione alle riscossioni effettuate negli anni dal 2025 al 2027 e, considerato che il relativo ristoro risulta erogato con decreto ministeriale l'anno successivo a quello di riscossione dopo aver acquisito ed elaborato i dati trasmessi annualmente dall'Agenzia delle entrate, la RT afferma che la maggiore quota del contributo da attribuire ai comuni è imputabile agli anni dal 2026 al 2028. Pertanto, sulla base di tali evidenze, conclude che gli oneri derivanti dalla norma sono valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 23 del 2011, elevano dal 50 al 100 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni riferita alle maggiori somme relative a tributi statali riscosse, in ragione del contributo degli stessi

all'accertamento, limitatamente al triennio 2025-2027 (comma 1). Gli oneri derivanti da tale previsione sono valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (comma 2).

Al riguardo, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica per la determinazione dell'ammontare e dell'imputabilità a ciascun esercizio degli oneri valutati dalle norme, non si hanno osservazioni da formulare.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, si ricorda che l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al predetto Fondo affluiscono altresì, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e, a valere su tali risorse, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, potrà essere assicurata la copertura finanziaria dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

Al riguardo, si segnala che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3832 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 191.507.917 euro per l'anno 2025, a 275.005.000 euro per l'anno 2026 e a 432.243.750 euro per l'anno 2027.

In proposito, si ricorda che rispetto alla dotazione recata dalla legge di bilancio, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale nonché di altri provvedimenti legislativi.

Per quanto attiene ai provvedimenti attuativi della delega fiscale si segnalano:

- l'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 192 del 2024, recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES), che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 60.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037 e la riduzione in misura pari a 13.110.554 euro per l'anno 2025 e 16.110.554 euro per l'anno 2026;

- l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 43 del 2025, recante revisione delle disposizioni in materia di accise, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 27.377.600 euro per l'anno 2026, 24.152.960 euro per l'anno 2027, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 25.677.600 euro per l'anno 2030, 25.652.960 euro per l'anno 2031, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 25.677.600 euro per l'anno 2034 e 25.687.456 euro annui a decorrere dall'anno 2035;

- l'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,3 milioni di euro nell'anno 2025.

Per quanto attiene ai provvedimenti non riconducibili all'attuazione della delega fiscale, si segnalano:

- l'articolo 2-*quater*, comma 16, del decreto-legge n. 113 del 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029;

- l'articolo 3-*bis*, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 202 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027 e la riduzione in misura pari a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035;

- l'articolo 15, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, in corso di conversione presso la Camera dei deputati, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 2,4

milioni di euro per l'anno 2025 e la riduzione in misura pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Tanto premesso, nel prendere atto che l'utilizzo previsto appare conforme alle finalità della norma istitutiva del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, appare opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa la correttezza della ricostruzione effettuata, dalla quale risulta l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, anche considerando le ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte dagli articoli 15, comma 3, 30, comma 2, e 31, comma 6, del provvedimento in esame.

## **ARTICOLO 12**

### **Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali**

**Le norme** estendono alle regioni e agli enti locali l'applicazione della disciplina concernente le violazioni delle norme in materia tributaria e il ravvedimento di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e, a decorrere dal 2026, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, nonché l'omesso o parziale versamento nel termine prescritto, anche con riguardo all'incompletezza dei documenti di versamento, di cui al decreto legislativo n. 471 del 1997, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, e, a decorrere dal 2026, del citato testo unico (commi 1-3).

Inoltre, per quanto attiene a talune fattispecie sanzionatorie, sono rimodulati i relativi importi, applicabili alle violazioni commesse a partire dal 2026, come segue:

- per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica di cui all'articolo 3, comma 31, della legge n. 549 del 1995 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, la sanzione amministrativa applicata è rispettivamente del 200 per cento e del 150 per cento dell'ammontare del tributo relativo all'operazione; per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (comma 4).

Nella formulazione vigente la sanzione per omessa o infedele registrazione è applicata nella percentuale dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione di conferimento in discarica, mentre per omessa o infedele dichiarazione, da lire duecentomila a lire un milione;

- con riferimento alle sanzioni relative all'IMU di cui all'articolo 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), per l'omessa presentazione della

dichiarazione e l'infedele dichiarazione, la sanzione amministrativa applicata è pari, rispettivamente, al 100 per cento e al 40 per cento del tributo non versato (comma 5).

Nella formulazione vigente la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è applicata nella percentuale dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

- per omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione relative alla TARI di cui all'articolo 1, commi 696 e 697, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), la sanzione amministrativa applicata è pari, rispettivamente, al 100 per cento e al 40 per cento del tributo non versato (comma 6).

Nel testo vigente la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è applicata nella percentuale dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

- con riferimento all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, commi 1-ter e 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, e al canone relativo alle locazioni brevi di cui all'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50 del 2017<sup>33</sup>, per l'omessa presentazione della dichiarazione la sanzione amministrativa applicata è pari al 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. Le norme, inoltre, per tali categorie di tributi sopprimono la fattispecie sanzionatoria relativa all'omesso, ritardato o parziale versamento per tale contributo (commi 7 e 8).

Nei testi vigenti, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, ridotta della metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

Con riferimento al complesso delle norme in esame, la **relazione illustrativa** rammenta che le stesse armonia con l'articolo 20, comma 1, lettera c), numero 1) della legge delega, che prevede di migliorare la proporzionalità

---

<sup>33</sup> Recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei attua anche il principio di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), n. 3), della stessa legge n. 111 del 2023 dedicato alla "revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie" degli enti locali.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti finanziari.

**La relazione tecnica** non ascrive effetti di natura finanziaria alle disposizioni in esame. Infatti – afferma la RT – le norme di cui ai commi 1 e 2 hanno valenza ricognitiva in quanto le disposizioni ivi richiamate sono applicabili a legislazione vigente anche ai tributi degli enti territoriali. La disposizione di cui al comma 3 si limita a precisare le modalità di applicazione dell'istituto del ravvedimento con l'estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali delle disposizioni già previste dall'articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024. Tale modifica, che va inquadrata nella complessiva disciplina del ravvedimento, è finalizzata – prosegue sul punto la RT – a favorire ulteriormente l'adempimento spontaneo in luogo della riscossione coattiva con effetti positivi anche sotto il profilo della certezza della riscossione. Infine, la revisione degli importi delle sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione risulta coerente con i principi generali stabiliti dal testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, con riferimento al tributo regionale per il conferimento in discarica, all'IMU, alla TARI, all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, tenuto conto che il sostanziale allineamento all'attuale valore minimo della misura delle sanzioni previste nei casi di omessa dichiarazione è in linea con quanto già avviene nella prassi. Inoltre, conclude la RT, la decorrenza dei nuovi importi delle sanzioni alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2026 sterilizza gli eventuali impatti sui flussi delle riscossioni attualmente scontate in bilancio.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame estendono alle regioni e agli enti territoriali l'applicazione della disciplina concernente le violazioni delle norme in materia tributaria e il ravvedimento di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 2026, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, nonché l'omesso o parziale versamento nel termine prescritto di cui al decreto legislativo n. 471 del 1997 e, a decorrere dal 2026, del citato testo unico (commi 1-3). Inoltre, è disposta la rimodulazione in riduzione, applicabile a partire dal 2026, degli importi relativi alle fattispecie sanzionatorie corrispondenti all'omessa o infedele presentazione della

dichiarazione riferite al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, all'IMU, alla TARI, all'imposta di soggiorno, al contributo di sbarco, nonché al canone relativo alle locazioni brevi (commi 4-9). Con riferimento agli ultimi tre tributi, le norme sopprimono le sanzioni relative all'omesso, parziale o tardivo versamento.

La relazione tecnica non ascrive alle norme effetti di natura finanziaria, affermando, da un lato, che il sostanziale allineamento all'attuale valore minimo della misura delle sanzioni previste nei casi di omessa dichiarazione è in linea con quanto già avviene nella prassi, dall'altro, che la decorrenza dei nuovi importi delle sanzioni alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2026 sterilizza gli eventuali impatti sui flussi delle riscossioni attualmente scontate in bilancio. Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto risulta dalla relazione tecnica.

## **ARTICOLO 13**

### **Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva**

**Le norme** intervengono sulla disciplina relativa all'autonomia impositiva delle regioni in materia di tassa automobilistica. In particolare, viene integrato il contenuto dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011<sup>34</sup>, con la precisazione che la tassa automobilistica disciplinata dalle regioni, entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, è un tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva (comma 1). Si prevede altresì che le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2026, non esonerino dal pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica<sup>35</sup>, per la quale trovano applicazione le sole esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale (comma 2).

La tassa automobilistica è gestita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con l'eccezione delle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, per le quali l'ente gestore è l'Agenzia delle entrate. È tenuto a pagarla, con cadenza annuale, chi, alla scadenza utile per il pagamento, risulti iscritto nel pubblico registro automobilistico come: (i) proprietario di un veicolo; (ii) utilizzatore, usufruttuario o acquirente con patto di

---

<sup>34</sup> Recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

<sup>35</sup> Istituita dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

riservato dominio, in caso di veicolo con contratto di *leasing*, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio; (iii) utilizzatore di un veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente.

Per i veicoli adibiti a uso promiscuo con potenza superiore ad una soglia stabilita dalla legge, è inoltre dovuta un'addizionale erariale della tassa automobilistica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme in esame e, con riguardo al comma 1, evidenzia come esso riconosca alle Regioni una maggiore autonomia nell'ambito della definizione delle modalità applicative della tassa automobilistica, incluse eventuali agevolazioni. Al riguardo, la relazione rileva che la disposizione recepisce i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 del 20 maggio 2019 che, nel delineare in maniera più incisiva l'autonomia delle regioni nella gestione della tassa automobilistica, ha riconosciuto la possibilità di introdurre specifiche esenzioni<sup>36</sup>. Secondo la relazione, alla disposizione non si ascrivono pertanto effetti di natura finanziaria in considerazione della circostanza che restano fermi i limiti massimi di manovrabilità delle tariffe attualmente previsti dalla legislazione statale e che la facoltà di introdurre agevolazioni è già di fatto esercitata dalle regioni.

Per quanto riguarda il comma 2, la relazione tecnica afferma che è volto a garantire il gettito dell'addizionale erariale della tassa automobilistica e che, pertanto, non si rilevano oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina relativa all'autonomia impositiva delle regioni in materia di tassa automobilistica. In particolare, viene integrato il contenuto dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011, con la precisazione che la tassa automobilistica disciplinata dalle

---

<sup>36</sup> Al riguardo la relazione illustrativa sottolinea come la proposta normativa, valorizzando i principi del federalismo fiscale regionale, costituisca attuazione del principio racchiuso nell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge delega. Evidenzia inoltre come, nel definire la tassa automobilistica quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva, la proposta recepisca la definizione della natura del tributo offerta innovativamente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, in cui la Corte ha precisato che il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi, sia rispetto ai tributi propri derivati, configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente "ceduto" in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale. La relazione evidenzia altresì, con riguardo alle eventuali norme di esenzione introdotte con legge regionale, come la Corte abbia puntualizzato che l'ampliamento del regime di esenzione della tassa automobilistica non eccede l'autonomia impositiva regionale, non risultando in contrasto nemmeno con i principi dell'ordinamento tributario cui comunque, anche nei maggiori margini di manovrabilità, la legislazione regionale è vincolata.

regioni, entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, è un tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva (comma 1). Si prevede altresì che le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2026, non esonerino dal pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, per la quale trovano applicazione le sole esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale (comma 2). Ciò stante, in merito al comma 1 non si formulano osservazioni, atteso che, come rilevato anche dalla relazione tecnica, la norma lascia fermi i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, entro cui la maggiore autonomia riconosciuta alle regioni dovrà esercitarsi.

Anche con riguardo al comma 2, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la norma tiene fermo il versamento dell'addizionale erariale, preservandone pertanto il gettito, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.

## **ARTICOLO 14**

### **Principio di territorialità**

**La norma** integra l'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), specificando che la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo del tributo. Per le persone giuridiche si ha invece riguardo alla sede legale. Nell'ipotesi in cui la sede legale sia diversa dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito della tassa. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi più sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.

La norma prevede altresì che le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi della tassa automobilistica alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscano dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle

comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA, indicando l'indirizzo della sede, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, per sede della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.

La **relazione illustrativa** evidenzia che con l'articolo in esame viene ribadito il principio di territorialità della tassa automobilistica, individuato dalla legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 tra i principi e criteri direttivi. Evidenzia inoltre che il rispetto di tale principio - che è stato, peraltro, più volte richiamato nel decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di federalismo fiscale regionale ha una sua giustificazione anche ai fini ambientali, giacché appare razionale che la tassa automobilistica debba essere corrisposta alla regione in cui circolano i veicoli, che rappresentano una potenziale fonte di inquinamento, offrendo in tal modo all'ente impositore la possibilità di destinare il relativo gettito a manovre di risanamento ambientale da realizzare nel proprio territorio.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma in esame, afferma che essa è foriera di potenziali effetti positivi, prudenzialmente non valutati, in termini di aumento del gettito complessivo della tassa automobilistica essendo volta a contrastare, in particolare, la pratica di esterovestizione di alcune tipologie di soggetti passivi della tassa automobilistica<sup>37</sup>.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame integra l'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, recante misure in materia tributaria, specificando che la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo del tributo. Per le persone giuridiche si ha invece riguardo alla sede legale.

Nell'ipotesi in cui la sede legale sia diversa dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito della tassa. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi più sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa

---

<sup>37</sup> La relazione illustrativa evidenzia, tra l'altro, che si mira a contrastare la pratica di esterovestizione di società del noleggio, per cui l'introduzione del concetto di gestione ordinaria in via principale serve a identificare in modo chiaro il luogo in cui si svolgono le attività cruciali dell'azienda, garantendo che la tassazione sia allineata al luogo di reale presenza e attività nel territorio italiano.

automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.

Al riguardo non si formulano osservazioni dal momento che la norma, precisando l'applicazione del principio di territorialità alla tassa automobilistica, riveste carattere ordinamentale e non appare suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì, come rilevato anche dalla relazione tecnica, appare idonea a produrre potenziali effetti positivi nella misura in cui reca criteri per l'individuazione e la comunicazione del luogo in relazione al quale sono determinati la competenza e il gettito della tassa.

## **ARTICOLO 15**

### **Semplificazione del pagamento**

Le norme intervengono sulla disciplina in materia di tassa automobilistica regionale, apportando specifiche modifiche all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), che individua i soggetti passivi del tributo. In particolare (comma 1):

- a)* viene previsto che il riferimento temporale per l'individuazione dei soggetti passivi del tributo sia il primo giorno del periodo di tassazione e non più la scadenza del termine utile per il pagamento<sup>38</sup>;
- b)* si introduce la previsione per cui la tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato per il periodo decorrente dal mese in cui è avvenuta la cessazione o la sospensione, al mese precedente a quello corrispondente al mese di prima immatricolazione e il relativo versamento deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione d'imposta. La tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente a decorrere dal mese di immatricolazione del

---

<sup>38</sup> Stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 463 del 1955 (Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche), che prevede il pagamento in unica soluzione per periodi fissi annuali quadrimestrali o semestrali, a seconda della tipologia di veicolo.

veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge. Per i veicoli immatricolati al 31 dicembre 2025, per i quali è intervenuto un evento di cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta successivamente al 31 dicembre 2025, la tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. Per gli ulteriori veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2025 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali.

Le norme prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, sia abrogato il decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462, recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche (comma 2).

È previsto, infine, che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale<sup>39</sup> (comma 3).

In merito alle norme in esame, la relazione illustrativa sottolinea che introducono importanti semplificazioni nella disciplina del tributo, seguendo l'esperienza positiva registrata in materia dalle regioni Lombardia e Piemonte che da anni hanno introdotto disposizioni simili. Per quanto riguarda il comma 1, lettera *a*), afferma che la disposizione è in grado di superare gli inconvenienti che si verificano nel caso di passaggio di proprietà del veicolo nel corso del mese di pagamento, specialmente se ciò avviene tra diverse regioni, e di evitare, altresì, richieste di rimborso da parte dei contribuenti e conseguenti contenziosi. Si otterrebbe, in tal modo, anche un'uniformità di disciplina a livello nazionale, da tempo auspicata sia dalle altre regioni che dagli operatori del settore. Per quanto riguarda il comma 1, lettera *b*), esso introduce una tempistica più semplice rispetto a quella stabilita dal decreto ministeriale n. 462 del 1998 - di cui al comma 2 si dispone l'abrogazione - che prevede scadenze per periodi fissi annuali, quadrimestrali o semestrali a seconda della tipologia di veicolo. Tale soluzione semplifica anche gli adempimenti dei contribuenti che vedono come unica data di riferimento quella dell'immatricolazione del veicolo. Secondo la relazione, una particolare disposizione riguarda il caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, per il quale si prevede che nel momento in cui termina il periodo di esenzione o sospensione, la tassa auto va pagata entro il mese successivo al termine del regime stesso, in linea con il meccanismo previsto, sempre nella lettera *b*), per l'ipotesi di prima immatricolazione del veicolo. Tale meccanismo garantisce l'allineamento dei pagamenti al mese corrispondente a quello del mese di immatricolazione e, assicurando l'uniformità del sistema, evita incertezze applicative. La norma, per agevolare gli adempimenti dei contribuenti, dispone che, per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2025, restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, attribuendo comunque alle regioni la possibilità di intervenire a disciplinare diversamente la materia. La relazione evidenzia, infine, che la previsione dell'entrata in vigore della norma nell'anno successivo a quello della sua approvazione, è finalizzata ad assicurare alle regioni un congruo periodo per adeguare e

---

<sup>39</sup> Di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale).

implementare le procedure di gestione del tributo alle novità normative e per informarne i contribuenti così che possano assolvere correttamente la propria obbligazione tributaria.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto - incremento spazi di spesa amministrazioni locali [comma 1, lettera b)]						22,5	22,5	22,5		22,5	22,5	22,5
Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto - Compartecipazione IVA per compensazione IRAP [comma 1, lettera b)]			0,2	0,1								
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>												
Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto [comma 1, lettera b)]						22,5	22,5	22,5		22,5	22,5	22,5
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 [comma 1, lettera b)]			1,1	0,6			1,1	0,6			1,1	0,6
<b>Minori entrate tributarie e contributive</b>												
Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto – IRES [comma 1, lettera b)]			0,7	0,4			0,7	0,4			0,7	0,4
Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto – IRPEF [comma 1, lettera b)]			0,2	0,1			0,2	0,1			0,2	0,1
Modifica della tempistica dei versamenti relativi al bollo auto – IRAP [comma 1, lettera b)]							0,2	0,1			0,2	0,1

La **relazione tecnica**, ribadisce il contenuto delle norme in esame e afferma, con riferimento al comma 1, lettera a), che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, tenuto conto che essa è diretta a superare le criticità applicative del tributo, e i conseguenti contenziosi, nell'ipotesi in cui si verifichi un passaggio di proprietà nel corso del mese di pagamento.

Per quanto attiene, invece, al comma 1, lettera b), la relazione sottolinea che la modifica normativa, che prevede il pagamento del bollo per l'intero anno entro il mese successivo a quello di immatricolazione rispetto al pagamento di frazione di anno, comporta un recupero di gettito nell'anno di immatricolazione. Per quanto riguarda le immatricolazioni nei primi

20 giorni di dicembre, la proposta può invece produrre una parziale perdita di gettito in quanto la normativa vigente prevede il pagamento entro il mese di immatricolazione mentre la proposta sposterebbe il versamento al mese successivo come già avviene per gli ultimi 10 giorni di dicembre. Ai fini della stima degli effetti finanziari, sulla base degli ultimi dati disponibili degli archivi dei veicoli circolanti forniti da ACI per gli anni 2022 e 2023 (ultime annualità disponibili), sono stati individuati i veicoli immatricolati nell'anno 2022 confrontando la tassa automobilistica pagata nell'anno di immatricolazione con quella pagata l'anno successivo. Il maggior versamento effettuato nell'anno 2023 rispetto a quello dell'anno precedente (anno di immatricolazione) rappresenta una stima attendibile del maggior gettito imputabile alla norma proposta in conseguenza del pagamento per una frazione di anno nell'anno di immatricolazione. La valutazione è stata effettuata senza considerare i dati dei veicoli delle Regioni Lombardia e Piemonte la cui normativa è già allineata a quella della proposta in esame. In base alla metodologia indicata, considerando l'entrata in vigore della norma in esame a decorrere dal 1° gennaio 2026, il maggior gettito su base annua a titolo di tassa automobilistica, tenendo conto anche della parziale perdita di gettito per le immatricolazioni del mese di dicembre, è stimato in circa 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Tale maggior gettito sarà acquisito ai bilanci regionali.

L'effetto negativo conseguente alla maggiore deducibilità della tassa automobilistica pagata viene stimato in termini di competenza pari a -1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e -0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. La perdita di gettito in esame fa riferimento ai veicoli, di nuova immatricolazione, di proprietà di soggetti titolari di partita IVA ed è valutata applicando la quota prevista per la deducibilità fiscale di tali costi. Si riportano di seguito gli effetti finanziari negativi in termini di cassa:

*in milioni di euro*

	2027	2028	2029	2030 e ss.
IRES	-0,7	-0,4	-0,4	-0,4
IRPEF	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
IRAP	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Totale</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023. Non si ascrivono invece effetti in relazione al gettito dell'addizionale erariale considerato che la stessa addizionale risulta corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa ma, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 7 ottobre 2011, va versata in ogni caso su base annuale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina in materia di tassa automobilistica regionale, apportando specifiche modifiche all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982,

recante misure in materia tributaria, sia riguardo ai soggetti passivi del tributo sia ai termini di versamento (comma 1).

La norma prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, sia abrogato il decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462, recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche (comma 2).

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale<sup>40</sup> (comma 3).

Ciò premesso, per quanto riguarda la ridefinizione dei termini di versamento di cui al comma 1, la relazione tecnica stima un maggior gettito su base annua, di 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, dovuto al pagamento della tassa in un'unica soluzione per l'intero anno anziché in frazione di anno. La stima tiene conto anche della parziale perdita di gettito relativa alle immatricolazioni del mese di dicembre, per le quali il pagamento del tributo avverrebbe, per effetto delle norme in esame, entro la fine di gennaio dell'anno successivo (come già accade per gli ultimi dieci giorni di dicembre), anziché entro la fine di dicembre. La relazione evidenzia, inoltre, un effetto negativo conseguente alla maggiore deducibilità della tassa automobilistica pagata per i veicoli di nuova immatricolazione di proprietà di soggetti titolari di partita IVA. Tale onere è stimato, in termini di competenza, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, applicando la quota di deducibilità fiscale prevista per tali costi. Al riguardo, nel prendere atto della metodologia descritta per la quantificazione dei suddetti effetti finanziari, appare necessario che siano forniti dal Governo i dati sottostanti la stessa, al fine di consentirne la verifica.

Non si formulano, infine, osservazioni in merito al comma 2, che abroga, alla luce delle norme in esame, un provvedimento vigente in materia di modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, stante il carattere ordinamentale dell'intervento normativo.

---

<sup>40</sup> Di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale).

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, si rinvia a quanto già osservato con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 11.

## **ARTICOLO 16**

### **Adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente**

**Le norme** apportano talune modifiche alla disciplina vigente in materia di tassa automobilistica al fine di uniformare il regime degli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e degli utilizzatori di veicoli a titolo di locazione finanziaria, stabilendo l'obbligo di annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i primi. In particolare, viene novellato l'articolo 7, comma 2-*bis*, primo periodo, della legge n. 99 del 2009, recante semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che nel testo vigente dispone che, con diverse decorrenze, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, e gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del PRA<sup>41</sup>, siano tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo. Le novelle in esame (comma 1):

- a) specificano che gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono utilizzatori di veicoli;
- b) introducono la previsione per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'obbligo di pagamento esclusivo della tassa automobilistica si applica a chi ha un contratto di locazione a lungo termine senza conducente annotato al PRA, e non più solo a chi era già obbligato sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo.

Viene altresì novellato l'articolo 5, trentaduesimo comma, primo periodo, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), che nel testo vigente prevede che la qualità di soggetto passivo della tassa automobilistica si desuma, per i veicoli in locazione a lungo

---

<sup>41</sup> Di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 124 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili).

termine senza conducente, dai registri di immatricolazione. La novella sopprime il riferimento ai veicoli in locazione a lungo termine e include tra i soggetti passivi del tributo gli utilizzatori di locazione a lungo termine senza conducente, prevedendo che tale qualità risulti dal PRA e non più dai registri di immatricolazione (comma 2).

Si prevede infine che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), e al comma 2, di cui sopra, si applichino ai contratti di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente stipulati dal 1° gennaio 2026, a quelli stipulati prima di detta data che siano oggetto di proroga o rinnovo con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, nonché, ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, la cui esecuzione abbia inizio a partire da tale data (comma 3)<sup>42</sup>.

La relazione illustrativa evidenzia che la normativa vigente prevede che le regioni e gli altri enti impositori acquisiscano i dati relativi ai suddetti contratti con differenti modalità:

- per i veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria, i dati sono acquisiti dal Pubblico registro automobilistico-PRA in cui deve essere annotato ogni evento relativo alla locazione finanziaria;
- per i veicoli oggetto di contratti di locazione a lungo termine senza conducente, i dati sono acquisiti, invece, da una specifica fornitura proveniente dal sistema informativo del PRA di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 124 del 2019, gestito dall'ACI. Detti dati provengono dai contratti annotati nell'archivio nazionale dei veicoli, istituito ai fini della sicurezza stradale dall'articolo 225, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) e, ai sensi dell'articolo 94, comma 4-*bis*, dello stesso decreto legislativo, ai sensi del quale vanno annotati gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso (ossia i casi di noleggio a lungo termine).

Pertanto a seguito delle disposizioni in esame, tale ultima modalità cessa di essere applicata secondo le scadenze temporali di cui al comma 3 e viene uniformato il regime degli adempimenti fiscali per le due tipologie di contratto, omogeneizzando al regime del contratto di locazione finanziaria quello previsto per il noleggio a lungo termine.

---

<sup>42</sup> In merito alle norme in esame, la relazione illustrativa sottolinea, tra l'altro, che la finalità che si intende perseguire è quella di estendere il regime di annotazione al PRA - prescritto per i soli veicoli concessi in locazione finanziaria - anche ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. Detta soluzione è, secondo la relazione, dettata da diverse motivazioni; innanzitutto, dall'esigenza di dare uniformità al sistema, in quanto non vi è alcuna razionale motivazione per assoggettare fattispecie impositive sostanzialmente analoghe ad adempimenti fiscali differenti. Al tempo stesso, vi è la necessità di assicurare l'acquisizione al PRA anche delle informazioni relative ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, venendo altrimenti inficiata la funzione del PRA come pubblico registro automobilistico, nel quale devono essere annotati tutti gli eventi relativi ai veicoli. In secondo luogo, il meccanismo attualmente in vigore non garantisce agli enti impositori un controllo esaustivo del fenomeno del noleggio a lungo termine senza conducente impedendo, quindi, la corretta gestione della tassa automobilistica. Gli adempimenti procedurali previsti dal decreto ministeriale 28 settembre 2020 a carico dei proprietari dei veicoli in questione, infatti, non sempre vengono svolti correttamente, né i dati del registro nell'archivio nazionale dei veicoli vengono aggiornati con tempistiche adeguate allo stringente termine di tre anni fissato per l'accertamento del tributo. Da tutto ciò derivano notevoli difficoltà per le regioni alle quali tale strumento non assicura un adeguato controllo, tanto è che si registrano continue contestazioni da parte degli utilizzatori dei veicoli, tenuti al pagamento del tributo.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che attualmente i dati relativi ai veicoli oggetto di contratto di locazione a lungo termine sono estratti dai contratti annotati nell'archivio nazionale dei veicoli, in base a quanto previsto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) secondo cui nel predetto archivio devono essere annotati gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità del veicolo in favore di un soggetto diverso dall'intestatario per un periodo superiore a 30 giorni. La disposizione in commento ha, secondo la relazione, la finalità di migliorare e garantire l'acquisizione da parte delle regioni dei dati riguardanti i veicoli concessi in locazione, anche in considerazione della circostanza che gli adempimenti procedurali a carico dei proprietari dei veicoli potrebbero non essere sempre svolti correttamente. Secondo la relazione tecnica, pertanto, la proposta determina potenziali effetti positivi sotto il profilo di un miglioramento della capacità di controllo e accertamento delle regioni.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame apportano talune modifiche alla disciplina vigente in materia di tassa automobilistica al fine di uniformare il regime degli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e degli utilizzatori di veicoli a titolo di locazione finanziaria, stabilendo l'obbligo di annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i primi.

La relazione tecnica esprime l'avviso che le norme in esame determinino potenziali effetti positivi sotto il profilo di un miglioramento della capacità di controllo e accertamento delle Regioni.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle norme in esame.

## **ARTICOLO 17**

### **Interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita**

**Le norme** intervengono sulla disciplina vigente in materia di interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita, apportando specifiche

modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria)<sup>43</sup>. In particolare, vengono modificati i seguenti commi:

- a) quarantaquattresimo, che nel testo vigente prevede che per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi sia interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Il testo vigente viene sostituito con un nuovo testo in cui si dispone che la cessione di veicoli da chiunque effettuata a soggetti che ne fanno professionalmente commercio determini l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica nel solo caso in cui venga trascritta al Pubblico registro automobilistico (PRA);
- b) quarantacinquesimo, che nel testo vigente prevede che le imprese che ricevono veicoli o natanti per la rivendita possano ottenere l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica inviando, all'amministrazione finanziaria o all'ente riscossore, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco dettagliato dei mezzi ricevuti nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa. Il testo vigente viene sostituito con un nuovo testo in cui si dispone che l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma decorra dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione del veicolo e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le scadenze e

---

<sup>43</sup> La relazione illustrativa sottolinea che con le norme proposte viene valorizzato il ruolo delle imprese che, nel moderno mercato dell'automobile, svolgono professionalmente l'attività di commercio, anche telematico, di veicoli usati e viene al tempo stesso adeguata la normativa tributaria al processo di digitalizzazione delle procedure informatizzate a garanzia della certezza del diritto. Essa evidenzia, tra l'altro, che per effetto delle norme in esame vengono snellite le procedure a carico sia del soggetto che fa commercio professionale di veicoli, sia dell'ente impositore. Per quanto riguarda quest'ultimo, esso beneficia della semplificazione procedurale, in quanto, attraverso il superamento delle procedure legate al controllo e al caricamento dei dati dei veicoli contenuti negli elenchi, vengono ridotti i costi legati all'implementazione puntuale degli archivi a vantaggio di un processo di caricamento massivo e informatizzato dei dati nell'archivio nazionale della tassa auto – ANTA – dove confluiscono le trascrizioni al PRA - e, conseguentemente, negli archivi regionali. La correttezza delle informazioni trova ulteriore garanzia e certezza con la trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei rivenditori, che automaticamente comporterà l'aggiornamento dello stato del veicolo ai fini tributari, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dal pagamento del tributo. Per quanto riguarda il nuovo testo del quarantottesimo comma, la relazione sottolinea che il mantenimento di detto diritto è dovuto alla necessità di non creare problemi di copertura finanziaria alle amministrazioni che lo prevedono nei loro bilanci. La norma fa comunque salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di rinunciare ad introitarlo. La relazione evidenzia che la gestione, il controllo e l'abbinamento sull'archivio regionale del diritto fisso, pari ad euro 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita, oltre ad essere onerosi e gravosi per l'amministrazione, si palesano poco vantaggiosi dal punto di vista economico, in quanto i costi di gestione sono, di fatto, superiori all'introito per l'ente impositore. Non è, infatti, un caso che molte regioni hanno da tempo eliminato tale obbligo rinunciando, di fatto, ai relativi introiti.

- i termini per il pagamento della tassa automobilistica, previsti dal trentaduesimo comma;
- c)* quarantaseiesimo, che nel testo vigente prevede che le imprese interessate debbano comunicare, nell'elenco di cui al comma quarantacinquesimo (v. sopra), anche i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando i dati del mezzo, le generalità e la residenza dell'acquirente e gli estremi dell'atto di trasferimento o radiazione. Il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco comporta una sanzione pecuniaria da 200.000 a 1.200.000 lire. Il testo vigente viene sostituito con un nuovo testo in cui si dispone che non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma la consegna dei veicoli ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuata mediante procura speciale per la vendita, né l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprietà al PRA, ai sensi del quarantaquattresimo comma. Non interrompe, altresì, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di un veicolo usato da parte di soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuato senza il rispetto delle modalità previste al quarantaquattresimo comma;
  - d)* quarantasettesimo, che nel testo vigente prevede che le imprese consegnatarie decadano dal regime di interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica se il veicolo o l'autoscafo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tal caso si applica la pena pecuniaria di cui al quarantaseiesimo comma. La novella sostituisce il riferimento alle imprese consegnatarie con un riferimento ai soggetti di cui al quarantaquattresimo comma e sopprime il riferimento all'autoscafo;
  - e)* quarantottesimo, che nel testo vigente prevede che per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede l'interruzione del pagamento dei tributi debba essere corrisposto, all'amministrazione finanziaria o all'ente riscossore, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000. Il testo vigente viene sostituito con un nuovo testo nel quale si prevede che per ciascun veicolo per il quale, a seguito di trascrizione al PRA della relativa cessione secondo le modalità indicate al quarantaquattresimo comma, si interrompe l'obbligo del pagamento del tributo, debba essere corrisposto all'ente impositore un diritto fisso pari ad euro 1,55, nei termini e con le modalità stabilite dall'ente stesso. È fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di rinunciare ad introitare il diritto fisso;
  - f)* quarantanovesimo, che nel testo vigente prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, siano stabiliti termini e modalità per il versamento del diritto fisso e siano indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi. Il testo vigente viene

sostituito con un nuovo testo nel quale si prevede che le trascrizioni al PRA di cui al quarantaquattresimo comma effettuate dopo sessanta giorni dalla data della cessione del veicolo non costituiscono titolo per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi tributari ricompresi fino alla data dell'effettiva trascrizione al PRA della cessione stessa.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica** sottolinea che l'articolo in esame introduce una serie di disposizioni volte a semplificare le procedure previste per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica prevista a favore dei soggetti che esercitano in modo professionale l'attività di commercio di veicoli usati in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita. In particolare, viene previsto l'obbligo di trascrizione al PRA della cessione. A legislazione vigente, invece, i soggetti cessionari inviano elenchi quadrimestrali che riportano i dati dei veicoli consegnati per la rivendita, i dati dei contribuenti e gli estremi dell'atto di vendita. La sostituzione dell'attuale obbligo di comunicazione con quello relativo alla trascrizione al PRA è finalizzata a migliorare anche la capacità di controllo da parte delle regioni che riscuotono la tassa automobilistica. Viene, inoltre, precisato che non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo dal pagamento della tassa automobilistica la procura speciale per la vendita e la fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprietà al PRA.

La relazione afferma che alle norme in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria, limitandosi queste a semplificare norme procedurali attualmente vigenti, senza determinare alcun impatto sul gettito della tassa automobilistica, ma recependo procedure già previste da alcune disposizioni regionali, in un'ottica di semplificazione sia a favore dell'ente impositore sia del soggetto che svolge attività professionale di commercio di veicoli, garantendo maggior certezza ai fini degli eventuali controlli da parte delle Regioni.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che l'articolo in esame introduce una serie di disposizioni volte a semplificare le procedure che disciplinano l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica prevista a favore dei soggetti che esercitano in modo professionale l'attività di commercio di veicoli usati in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita, apportando specifiche modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982. In particolare, viene previsto l'obbligo di trascrizione al PRA della cessione, mentre, a legislazione vigente, è previsto che i soggetti cessionari inviino

elenchi quadrimestrali che riportano i dati dei veicoli consegnati per la rivendita, i dati dei contribuenti e gli estremi dell'atto di vendita.

La relazione tecnica afferma che alle norme in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria, limitandosi queste a semplificare norme procedurali attualmente vigenti.

Ciò stante, per quanto riguarda il comma quarantaseiesimo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, si rileva che, per effetto della novella introdotta, viene meno il riferimento alla sanzione attualmente prevista in caso di mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco dei veicoli ed autoscafi consegnati per la rivendita nel quadrimestre, giacché viene meno anche l'obbligo di consegna del citato elenco. Tuttavia, al successivo comma quarantasette, tale sanzione, nonostante sia stata eliminata dal testo novellato, continua ad essere richiamata nel caso in cui il veicolo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento sia stato posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In merito a tale aspetto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Infine, considerato che il complesso delle disposizioni è modificato facendo riferimento ai soli veicoli e non anche agli autoscafi, appare necessario che il Governo chiarisca se per veicoli, in un'accezione più generale, debbano intendersi anche gli autoscafi.

Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni.

## **ARTICOLO 18**

### **Versamento a ente impositore incompetente**

Le norme prevedono che l'ente impositore che viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione dell'interessato, di aver introitato somme a titolo di tassa automobilistica spettanti ad un ente diverso da quello destinatario del tributo, attivi tempestivamente le procedure più idonee per il riversamento all'ente impositore competente degli importi indebitamente percepiti (comma 1). Prevedono altresì che gli enti impositori mettano a disposizione del contribuente il modello di comunicazione, o altro strumento tecnologico, utile a trasmettere i dati relativi agli estremi del pagamento, all'importo versato e al veicolo a cui si riferisce il versamento, sia all'ente impositore effettivo destinatario delle somme versate, sia all'ente che ha riscosso erroneamente la tassa automobilistica (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e afferma che ad esse non si ascrivono effetti sotto il profilo finanziario, tenuto conto che sono volte ad assicurare una corretta attribuzione del gettito a regioni e province autonome.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che l'ente impositore che viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione dell'interessato, di aver introitato somme a titolo di tassa automobilistica spettanti ad un ente diverso, attivi tempestivamente le procedure più idonee per il riversamento all'ente impositore competente degli importi indebitamente percepiti (comma 1). Prevedono altresì che gli enti impositori mettano a disposizione del contribuente il modello di comunicazione, o altro strumento tecnologico, utile a trasmettere i dati relativi agli estremi del pagamento, all'importo versato e al veicolo a cui si riferisce il versamento, sia all'ente impositore competente, sia all'ente che ha riscosso erroneamente la tassa automobilistica (comma 2).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che le norme, come rilevato anche dalla relazione tecnica, perseguono il fine di una corretta attribuzione del gettito, e pertanto non incidono sull'ammontare di quest'ultimo.

## **ARTICOLO 19**

### **Il fermo amministrativo del veicolo**

**La norma** integra l'articolo 5, trentasettesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), nel quale si prevede che la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o l'indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Con la novella si specifica che la tassa automobilistica è comunque dovuta nel caso di fermo amministrativo del veicolo<sup>44</sup> disposto dall'agente della riscossione o dai soggetti ai quali l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione del tributo.

---

<sup>44</sup> Disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 187 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico versamenti e riscossione).

Il fermo amministrativo è un atto mediante il quale le amministrazioni o gli enti competenti, al verificarsi di determinate condizioni, impongono un obbligo di non circolazione su uno specifico bene di proprietà di un individuo. In particolare, il fermo amministrativo fiscale è una misura cautelare che viene applicata sul bene mobile del debitore o

In proposito la **relazione illustrativa** rammenta che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 47 del 2 marzo 2017, ha precisato che, nell'ipotesi di fermo amministrativo, la tassa automobilistica deve comunque essere assolta. La relazione sottolinea altresì che la norma è frutto dell'applicazione del principio di informazione del contribuente sancito dall'articolo 5 della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, ed oltre ad offrire la necessaria chiarezza nella disciplina delle tasse automobilistiche, agevola gli enti impositori nella gestione del tributo, evitando, altresì, l'insorgere di contenzioso.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** sottolinea che la norma precisa che il fermo amministrativo del veicolo disposto dall'agente della riscossione non rientra tra le fattispecie di perdita del possesso e quindi la tassa automobilistica è comunque dovuta. Alla disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria, tenuto conto della sua natura chiarificatrice.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame integra l'articolo 5, trentasettesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, recante misure in materia tributaria, che prevede, nell'assetto vigente, che la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o l'indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Con la novella si specifica che la tassa automobilistica è comunque dovuta nel caso di fermo amministrativo del veicolo dall'agente della riscossione o dai soggetti ai quali l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione del tributo.

Al riguardo non si formulano osservazioni, data la finalità chiarificatrice della norma in esame, evidenziata anche dalla relazione tecnica, e il fatto che essa non appare comunque suscettibile di determinare una diminuzione del gettito della tassa automobilistica.

---

dei coobbligati allo scopo di riscuotere crediti non saldati, relativi a tributi di varia natura. Il fermo costituisce una garanzia patrimoniale per il soggetto esattore, che non solo impedisce la circolazione del veicolo, ma anche la sua demolizione o radiazione per esportazione, anche in caso di vendita.

## ARTICOLO 20

### Adeguamento delle tariffe

**Le norme** intervengono sulla disciplina vigente in tema di tariffe della tassa automobilistica, apportando a tal fine specifiche modifiche:

- alla tabella, relativa alle tariffe della tassa automobilistica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, come sostituita dalla tabella 2 allegata alla legge n. 296 del 2006, sostituendo i riferimenti alle categorie Euro 4 e Euro 5, ovunque ricorrano, con quelli alle categorie Euro 4, Euro 5 e superiori (comma 1);
- alla tabella 1, relativa alle tariffe della tassa automobilistica per i motocicli, allegata al decreto-legge n. 262 del 2006, facendo seguire il riferimento alla categoria Euro 3 con un riferimento anche alle categorie superiori (comma 2).

La **relazione illustrativa** sottolinea che le norme hanno lo scopo di attualizzare le tariffe della tassa automobilistica vigenti che non prevedono alcun riferimento ai veicoli in circolazione a minor impatto ambientale, allo stato attuale Euro 6. L'aggiornamento assolve al principio di informazione del contribuente sancito dall'articolo 5 della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente che potrà più correttamente identificare le tariffe applicabili nel caso di specie. A tal fine, la formulazione della norma - che non si limita ad identificare gli Euro 6 attualmente vigenti ma opera un generico rinvio a euro "superiori" - evita successivi interventi di adeguamento da parte del legislatore. Con la norma in esame non si opera alcuna modifica degli importi previsti, per cui rimane inalterata la pressione fiscale per il contribuente ed il gettito per gli enti impositori.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** sottolinea che le norme in esame adeguano le suddette tabelle alle tariffe già vigenti della tassa automobilistica dovuta per il possesso di autoveicoli e motocicli. In particolare, viene precisato che la tariffa dovuta per i veicoli di classe euro 5 si applica anche per i veicoli di classe superiore e, analogamente, che la tariffa dovuta per i motocicli di classe euro 3 si applica anche per quelli di classe superiore. Secondo la relazione, alle norme in esame, che non modificano i vigenti importi delle tariffe, non si ascrivono effetti sotto il profilo finanziario.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina vigente in tema di tariffe della tassa automobilistica, attualizzando tali tariffe, che non prevedono, nell'assetto vigente, alcun riferimento ai veicoli in circolazione a minor impatto ambientale (commi 1 e 2).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che le norme in esame, come rilevato anche dalla relazione tecnica, si limitano ad aggiornare le tabelle prevedendo la menzione anche delle categorie superiori, senza modificare gli importi vigenti.

## **ARTICOLO 21**

### **Tariffa per le autovetture adibite a noleggio con conducente**

**La norma** chiarisce che per “autovetture da noleggio di rimessa” di cui all'allegato 1, tariffa C), n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) si intendono<sup>45</sup> le “autovetture adibite a noleggio con conducente”<sup>46</sup>.

La **relazione illustrativa** sottolinea che la ragione dell'intervento normativo riposa nel fatto che al momento dell'entrata in vigore del Testo unico delle tasse automobilistiche l'unico sistema di noleggio da rimessa esistente era il modello di noleggio con conducente al quale è stato da sempre riservato il trattamento agevolativo in questione. Nel corso degli anni, però, si è sviluppato il modello di noleggio di veicoli senza conducente ai quali viene regolarmente applicata la tariffa ordinaria della tassa automobilistica. La relazione segnala, in materia, un recente indirizzo della Corte di Cassazione (*cf.* ordinanza n. 21045 del 2022, n. 21025 del 2022 e n. 21048 del 2022) che, basandosi sull'interpretazione letterale della norma, ha sostenuto che la riduzione del 50 per cento del tributo è da ricondurre al semplice requisito della “rimessa”, e prescinde, quindi, dalla circostanza che il noleggio avvenga con o senza conducente. Secondo la relazione occorre, però, tener conto della circostanza che dal 1° gennaio 2020, nel caso di locazione a lungo termine senza conducente, soggetto passivo della tassa automobilistica è l'utilizzatore del veicolo, che non è, quindi, l'intestatario del veicolo, né il soggetto esercente l'attività di impresa soggetta alla licenza di noleggio. Tale argomentazione giustifica il mantenimento dell'agevolazione in esame solo ed esclusivamente per le autovetture con uso “noleggio con conducente”, valorizzando la finalità originaria della norma di incentivare attività che abbiano rilievo pubblicitario e/o sociale, al pari delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza e adibite a scuola guida, che beneficiano della tariffa agevolata ai sensi della tariffa C, dell'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, n. 2) e n. 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** sottolinea che la disposizione in esame è diretta a precisare, in via interpretativa, che la riduzione al 50 per cento di cui al n. 1) della tariffa C dell'allegato 1 del

---

<sup>45</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

<sup>46</sup> Per tale tipologia di autovettura è prevista, nel citato allegato, una riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica.

decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, prevista per le autovetture con noleggio da rimessa, si applica nei casi di noleggio con conducente. Resta, quindi, fermo che gli autoveicoli concessi in noleggio senza conducente sono soggetti al pagamento della tariffa intera della tassa automobilistica. La disposizione in esame non comporta oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che è diretta a evitare incertezze interpretative della norma di agevolazione. A tal proposito, la relazione rileva che, nel caso di locazione a lungo termine senza conducente, l'utilizzatore del veicolo è il soggetto passivo della tassa automobilistica e, pertanto, l'agevolazione in esame non può che riferirsi ai casi di noleggio con conducente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame chiarisce che per "autovetture da noleggio di rimessa" di cui all'allegato 1, tariffa C), n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) si intendono le "autovetture adibite a noleggio con conducente".

Al riguardo, non si formulano osservazioni, attesa la natura meramente chiarificatrice della norma in esame, evidenziata anche dalla relazione tecnica.

## **ARTICOLO 22**

### **Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione coattiva del tributo**

**Le norme** recano la disciplina in materia di integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione coattiva della tassa automobilistica.

In particolare, apportano specifiche modifiche all' articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 124 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), che nel testo vigente prevede che al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) vengano acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, secondo quanto disposto in materia di tasse automobilistiche dall'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria). Prevede altresì che tali dati siano resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo. La novella sopprime la parola "transitoriamente" (riconoscendo quindi carattere stabile all'attività di integrazione e coordinamento delle banche dati delle tasse automobilistiche), specifica che i dati relativi alle tasse automobilistiche sono acquisiti nell'apposita sezione denominata "Archivio nazionale delle tasse automobilistiche – ANTA" e prevede che la confluenza nel

sistema informativo, in modo simultaneo e sistematico, dei dati degli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle Regioni e delle Province autonome avvenga in modo da garantirne il continuo aggiornamento (comma 1)<sup>47</sup>.

Le norme prevedono altresì che il gestore del PRA<sup>48</sup>, ai sensi del succitato articolo 51, comma 2-*bis*, assicuri alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'Agenzia delle entrate per i tributi erariali di propria competenza, lo svolgimento delle attività necessarie per garantire la completa integrazione e il coordinamento informatico tra l'ANTA e gli archivi dei singoli enti impositori sulla base degli indirizzi annualmente approvati dal comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (CIGANTA), di cui al protocollo di intesa tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2003, di concerto con il gestore del PRA stesso. Ferme restando le funzioni svolte direttamente dai singoli enti impositori, il gestore del PRA, nella tenuta dell'ANTA, provvede:

- alla gestione di specifiche tipologie di veicoli;
- allo svolgimento delle funzioni a supporto della piattaforma Pago-Pa, consistenti nella determinazione dell'importo dovuto e nell'abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l'ente impositore competente;
- all'integrazione dei dati dell'ANTA con i dati provenienti dalle fonti certificate della pubblica amministrazione e con i dati utili per le azioni di contrasto all'evasione fiscale;
- alla fornitura agli enti impositori dei dati necessari per la corretta gestione della tassa automobilistica;
- al controllo degli accessi all'ANTA da parte degli operatori autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

---

<sup>47</sup> La relazione illustrativa afferma che l'avverbio “transitoriamente”, che si intende eliminare, crea dubbi sulla portata della norma, anche se è stato ormai dismesso il Sistema di Gestione dell'Archivio delle Tasse Auto – SGATA (gestito dall'Agenzia delle entrate tramite SOGEI) che negli anni passati ha svolto la medesima funzione dell'ANTA. Osserva altresì che la norma è finalizzata, inoltre, a dare chiarezza in materia, in quanto, nei fatti, l'acquisizione al sistema informativo del PRA dei dati delle tasse automobilistiche e la circostanza che confluiscono in detto archivio anche i dati delle tasse resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, dalle regioni e dalle province autonome, determina la creazione di un archivio integrato nel quale confluiscono tutti i dati utili per la gestione del tributo, che, nella prassi, è stato denominato “Archivio nazionale delle tasse automobilistiche-ANTA”. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la chiarezza delle norme tributarie, è stata espressamente indicata nella norma la denominazione di detto archivio. Per quanto riguarda la previsione del continuo aggiornamento dell'ANTA, la relazione illustrativa evidenzia che è altresì dettata dalla necessità di coordinamento normativo con il vigente comma 2-*ter*, il quale dispone che “l'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche .... anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-*bis*”, aggiornamenti che, però, nella versione attuale del comma 2-*bis*, non vengono contemplati.

<sup>48</sup> Ossia l'Automobile Club d'Italia (ACI).

- all’analisi dei dati e allo svolgimento di studi a supporto delle politiche fiscali sia nazionali che regionali e provinciali (comma 2).

In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 124 del 2019<sup>49</sup>, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Agenzia delle entrate continuano a gestire i propri archivi dei dati rilevanti ai fini delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione con il gestore del PRA<sup>50</sup>. La cooperazione è regolata da un apposito disciplinare nel quale vengono individuate, tra quelle di seguito elencate, le attività informatiche messe a disposizione dal gestore del PRA relative:

- alla costituzione degli archivi degli enti impositori;
- alla gestione degli archivi degli enti impositori;
- all’aggiornamento e alla bonifica dei dati degli archivi;
- all’analisi e al controllo di qualità dei dati;
- alla generazione delle liste delle posizioni fiscali;
- al controllo degli accessi agli archivi degli enti impositori da parte degli operatori autorizzati ai sensi della citata legge n. 264 del 1991;
- alle modalità di acquisizione delle informazioni e dei dati in possesso degli enti impositori necessari ad implementare gli archivi stessi.

Nel disciplinare sono stabilite, altresì, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, il controllo di qualità sui risultati di gestione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal soggetto gestore del PRA e le relative modalità di rendicontazione (comma 3)<sup>51</sup>.

Le norme prevedono che i servizi relativi alla gestione della fase di accertamento della tassa automobilistica siano svolti dall’ente impositore direttamente o, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, mediante affidamento ai soggetti abilitati a svolgere le attività di riscossione ed accertamento individuati ai sensi dell’articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei

---

<sup>49</sup> L’articolo 51, comma 2-*ter* prevede che l’Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione del soggetto gestore del PRA. Si prevede che tale cooperazione debba essere regolata da apposito disciplinare e che avverrà acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto ministeriale n. 418 del 1998 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), anche al fine degli aggiornamenti degli archivi previsti dal comma 2-*bis* del medesimo articolo 51.

<sup>50</sup> Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che i suddetti enti impositori, ai sensi del citato articolo 51, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 124 del 2019, possono continuare a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche direttamente o anche con la cooperazione del gestore del PRA..

<sup>51</sup> In proposito, la relazione illustrativa evidenzia che la cooperazione tra le regioni e il gestore del PRA, di cui al comma in esame, è limitata ai servizi elencati nella norma stessa e riguarda, pertanto, la sola gestione degli archivi informatici e degli aggiornamenti, l’implementazione di flussi informativi tra i diversi sistemi informatici, e non le attività di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, che rimangono in via esclusiva in capo alle regioni.

comuni), comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997<sup>52</sup>. La riscossione coattiva della tassa automobilistica può essere svolta direttamente dall'ente impositore o dai soggetti individuati ai sensi del citato articolo 52, comma 5, lettera *b*), conformemente a quanto stabilito circa l'ingiunzione dal regio decreto n. 639 del 1910<sup>53</sup> o con l'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame. Trovano altresì applicazione le disposizioni contenute nel titolo II (Riscossione coattiva) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973<sup>54</sup>, e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nel titolo VI (Riscossione coattiva) del decreto legislativo n. 33 del 2025<sup>55</sup>. La medesima attività di riscossione coattiva può essere affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 2 (Disposizioni in materia di riscossione locale) del decreto-legge n. 193 del 2016<sup>56</sup> (comma 4).

Gli enti impositori e il gestore PRA, per le azioni di bonifica dei rispettivi archivi, possono avvalersi dei soggetti autorizzati a svolgere i compiti di consulenza e assistenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto disciplinati dalla citata legge n. 264 del 1991, stabilendone con apposito provvedimento le modalità attuative, sentite le associazioni di categoria di questi ultimi maggiormente rappresentative a livello nazionale e ferma restando, in ogni caso, la necessaria convalida, da parte del titolare dell'archivio, dei dati acquisiti (comma 5).

Si prevede, infine, che al fine di garantire il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nell'ANTA e allo scopo di assicurare al contempo l'interoperabilità delle banche dati, gli enti indicati nella tabella A<sup>57</sup>, dell'allegato 1 al provvedimento in esame, previa convenzione da sottoporre all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, forniscano gratuitamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto

---

<sup>52</sup> Recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Il citato articolo 52, comma 5, lettera *b*), reca un elenco di soggetti a cui può essere affidato, da province e comuni, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate. Tra questi: i soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali; gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea, a condizione che presentino una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

<sup>53</sup> Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

<sup>54</sup> Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

<sup>55</sup> Testo unico versamenti e riscossione.

<sup>56</sup> Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. L'articolo 2, comma 2, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possano deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.

<sup>57</sup> Recante fornitura dei dati per l'aggiornamento degli archivi della tassa automobilistica delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Agenzia delle Entrate che confluiscono nell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche – ANTA.

legislativo n. 82 del 2005<sup>58</sup>, agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati di rispettiva competenza necessari per la corretta applicazione della tassa automobilistica e per contrastarne l'evasione. Le medesime informazioni sono rese disponibili gratuitamente dal gestore del PRA alle città metropolitane e alle province per il contrasto all'evasione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica** sottolinea che le norme in esame, modificando l'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019, sono volte a disciplinare le attività che devono essere svolte dall'ACI per assicurare l'integrazione e il continuo aggiornamento dell'archivio integrato delle tasse automobilistiche (ANTA) con quello degli enti impositori. Prevedono inoltre che le attività relative alla fase di accertamento della tassa automobilistica siano svolte dall'ente impositore (regioni o province autonome) direttamente, ovvero mediante affidamento a soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, abilitati a svolgere le attività di riscossione e accertamento dei tributi degli enti territoriali. La relazione non ascrive effetti di natura finanziaria alle norme.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019, sono volte a disciplinare le attività che devono essere svolte dall'ACI per assicurare l'integrazione e il continuo aggiornamento dell'archivio integrato delle tasse automobilistiche (ANTA) con quello degli enti impositori. Prevedono inoltre che le attività relative alla fase di accertamento della tassa automobilistica siano svolte dall'ente impositore (regioni o province autonome) direttamente, ovvero mediante affidamento a soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto

---

<sup>58</sup> Recante il Codice dell'amministrazione digitale. L'articolo 50, comma 2, prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le eccezioni previste dalle norme ivi specificate e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sia reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive. Resta comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): il primo prevede che al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti siano tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali; il secondo dispone circa le modalità dei controlli.

legislativo n. 446 del 1997, abilitati a svolgere le attività di riscossione e accertamento dei tributi degli enti territoriali.

In questo quadro, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 124 del 2019<sup>59</sup>, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia delle entrate continuano a gestire i propri archivi dei dati rilevanti ai fini delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione con il gestore del PRA<sup>60</sup>. La cooperazione è regolata da un apposito disciplinare nel quale vengono individuate, tra quelle elencate dalla disposizione, le attività informatiche messe a disposizione dal gestore del PRA. Nel disciplinare sono stabilite, altresì, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, il controllo di qualità sui risultati di gestione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal soggetto gestore del PRA e le relative modalità di rendicontazione (comma 3)<sup>61</sup>.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto, su cui sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo, che la cooperazione delle amministrazioni interessate con il gestore del PRA – che potrebbe comportare il rimborso, da parte delle medesime amministrazioni, delle spese sostenute e rendicontate da quest'ultimo – sia da intendersi come facoltativa, come sembra evincersi dalla relazione illustrativa. Laddove invece tale cooperazione non fosse facoltativa, andrebbero fornite informazioni in merito alle modalità tecnico-operative della cooperazione, idonee ad assicurare l'assenza di effetti finanziari riferita dalla relazione tecnica.

Non si hanno invece osservazioni da formulare riguardo alle restanti disposizioni.

---

<sup>59</sup> L'articolo 51, comma 2-*ter* prevede che l'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione del soggetto gestore del PRA, quindi dell'ACI. Si prevede che tale cooperazione debba essere regolata da apposito disciplinare e che avverrà acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto ministeriale n. 418 del 1998 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), anche al fine degli aggiornamenti degli archivi previsti dal comma 2-*bis* del medesimo articolo 51.

<sup>60</sup> Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che i suddetti enti impositori, ai sensi del citato articolo 51, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 124 del 2019, possono continuare a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche direttamente o anche con la cooperazione del gestore del PRA.

<sup>61</sup> In proposito, la relazione illustrativa evidenzia che la cooperazione tra le regioni e il gestore del PRA, di cui al comma in esame, è limitata ai servizi elencati nella norma stessa e riguarda, pertanto, la sola gestione degli archivi informatici e degli aggiornamenti, l'implementazione di flussi informativi tra i diversi sistemi informatici, e non le attività di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, che rimangono in via esclusiva in capo alle regioni, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997.

## ARTICOLO 23

### Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Le norme intervengono sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sull'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). In particolare vengono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011<sup>62</sup> (comma 1):

- a) all'articolo 5, che nel testo vigente dispone che dal 2013 le Regioni a statuto ordinario possono, con legge propria, ridurre o azzerare le aliquote IRAP e prevedere deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota riconosciuto alle Regioni ai sensi della legislazione vigente<sup>63</sup>. La novella introduce la possibilità di prevedere, oltre alle deduzioni, anche delle detrazioni<sup>64</sup>, e sopprime la disposizione che non consentiva di disporre la riduzione dell'IRAP qualora la maggiorazione dell'addizionale regionale IRPEF<sup>65</sup> fosse superiore a 0,5 punti percentuali<sup>66</sup>;
- b) all'articolo 6, che nel testo vigente disciplina la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di modificare l'aliquota dell'addizionale IRPEF, prevedendo limiti, condizioni e facoltà di introdurre detrazioni e misure di sostegno. In particolare la novella modifica:
  - 1) il comma 1, che prevede che, dal 2012, le Regioni a statuto ordinario possano variare, con propria legge, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base (base: 1,23%), entro determinati limiti di

---

<sup>62</sup> Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

<sup>63</sup> Di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto, l'IRAP è calcolata applicando al valore della produzione netta l'aliquota base del 3,9 per cento. Ai sensi del comma 1-bis, l'aliquota base è pari: (i) al 4,20 per cento per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori; (ii) al 4,65 per cento per banche ed intermediari finanziari; (iii) al 5,90 per cento per le imprese di assicurazione. Ai sensi del comma 3, le regioni hanno facoltà di variare tali aliquote base fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

<sup>64</sup> Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia che la previsione, da parte delle Regioni, di detrazioni nella disciplina dell'IRAP, è già avvenuta in passato, tanto che la modulistica dell'Agenzia delle entrate già contempla tale ipotesi, benché non disciplinata normativamente.

<sup>65</sup> Di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 68.

<sup>66</sup> La relazione illustrativa sottolinea che la norma abrogata in esame e quella di cui al successivo comma b), numero 2), prefigurano un coordinamento tra le manovre regionali in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di IRAP. La prassi ha, però, dimostrato che i continui interventi normativi in materia rendono, di fatto, alquanto difficoltoso il rispetto di tale meccanismo, per cui la norma – secondo la relazione – appare superflua e rischia soltanto di alimentare contenzioso con le regioni nella fase dell'esame delle leggi in materia tributaria svolto dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'individuazione di eventuali contrasti con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

- maggiorazione. La novella riconosce a ciascuna Regione a statuto ordinario anche la facoltà di azzerare l'aliquota;
- 2) il comma 3, che prevede che rimanga fermo il limite di 0,5 punti percentuali di maggiorazione dell'addizionale regionale IRPEF, nel caso in cui una Regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. Tale disposizione viene abrogata dalle norme in esame<sup>67</sup>;
  - 3) il comma 4, che prevede che le regioni possano differenziare le aliquote dell'addizionale regionale all' IRPEF solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. La novella introduce la possibilità, per le Regioni, di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo<sup>68</sup>;
  - 4) il comma 11, che prevede che l'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF sia esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporti alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15 (Fase a regime e fondo perequativo). La novella aggiunge un riferimento all'ipotesi di azzeramento dell'addizionale regionale all'IRPEF, oltre a quello, già presente, all'ipotesi di riduzione.

Le norme riformulano, altresì, il comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, disponendo che l'aliquota dell'addizionale regionale sia fissata allo 1,23 per cento, conformemente a quanto già disposto all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria legge, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare la suddetta aliquota:

- fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, per le regioni a statuto ordinario (2,1 punti percentuali);
- fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (0,5 punti percentuali) (comma 2).

La **relazione illustrativa** evidenzia che la novella mira:

- ad eliminare l'erronea definizione dell'aliquota come "di compartecipazione" dell'addizionale regionale all'IRPEF;

---

<sup>67</sup> V. *supra*.

<sup>68</sup> Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia che viene in tal modo uniformata la disciplina del tributo regionale a quella del tributo comunale, dal momento che tale facoltà è sempre stata riconosciuta ai comuni dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 360 del 1998;

- ad aggiornare la misura di aliquota base - pari all'1,23 per cento – e rinviare all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 che ha fissato le misure della maggiorazione dell'addizionale valide per le regioni a statuto ordinario. Secondo la relazione la norma proposta, attraverso il rinvio a quest'ultima disposizione, realizza al tempo stesso il necessario coordinamento tra le diverse disposizioni che disciplinano il medesimo tributo al fine di rendere più comprensibile l'ambito di applicazione delle norme e la misura del prelievo;
- mediante la sostituzione delle parole con "proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale" con un riferimento alla legge regionale, a superare la discrasia che si è creata con il citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che impone, invece, espressamente l'adozione della legge. Si intende così evitare alle regioni il pericolo di vedere vanificate le proprie manovre tariffarie adottate con provvedimenti non idonei.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto delle norme, afferma che alla disposizione di cui al comma 1 non si ascrivono effetti di natura finanziaria, tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 68 del 2011, gli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni eventualmente introdotte sono a carico dei bilanci regionali. A legislazione vigente, la copertura della spesa sanitaria è già assicurata sulla base dei gettiti IRAP e addizionale regionale all'IRPEF stimati ad aliquota ordinaria, che quindi non includono gli effetti di eventuali maggiorazioni ovvero di riduzioni di imposta. Per quanto riguarda il comma 2, la relazione afferma che anche ad esso non si ascrivono effetti finanziari, in ragione della circostanza che si introducono semplificazioni procedurali.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sull'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) apportando modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011<sup>69</sup> (comma 1).

Le norme, inoltre, riformulano il comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, disponendo che l'aliquota dell'addizionale regionale sia fissata allo 1,23 per cento, conformemente a quanto già disposto all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del

---

<sup>69</sup> Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

2011. Ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria legge, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare la suddetta aliquota:

- fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, per le regioni a statuto ordinario (2,1 punti percentuali);
- fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (0,5 punti percentuali) (comma 2).

Ciò posto, in merito al comma 1, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che le agevolazioni che le Regioni e le Province autonome possono introdurre, attraverso detrazioni sull'IRAP, azzeramento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, soglia di esenzione dall'addizionale regionale all'IRPEF, sono facoltative e le eventuali minori entrate che ne conseguono, come rilevato anche dalla relazione tecnica, sono a carico dei bilanci degli enti interessati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011, all'articolo 5, comma 2, con riferimento all'IRAP, e, all'articolo 6, comma 11, con riferimento all'addizionale regionale all'IRPEF, e devono pertanto trovare compensazione nell'ambito degli ordinari equilibri di bilancio degli enti medesimi. Da un punto di vista formale, per quanto attiene alla novella di cui alla lettera *b*), numero 1 - volta ad introdurre all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, la possibilità di azzeramento, da parte delle regioni a statuto ordinario, dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base -, si segnala la necessità di precisare che le parole "fino ad azzerarla" devono essere inserite dopo le parole "di base" al primo periodo, in modo da escludere che esse debbano essere inserite anche al secondo periodo in cui ricorrono le medesime parole "di base".

Analogamente, anche in merito al comma 2, non si formulano osservazioni, atteso che le norme ivi contenute, da un lato, introducono una semplificazione procedurale riguardo allo strumento normativo utilizzato per la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; dall'altro, operano un allineamento e coordinamento tra le disposizioni che disciplinano l'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

#### **ARTICOLO 24**

#### **Modifica del termine per l'adozione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi**

**La norma** reca modifiche all'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), con particolare riguardo:

- al comma 21, che reca disposizioni in materia di tassa per il diritto allo studio universitario, indicando le misure minime previste per ciascuna delle tre fasce, correlate alla condizione economica degli studenti. La novella fissa al 30 settembre (in luogo del precedente 30 giugno) il termine entro cui, se le Regioni e le province autonome non stabiliscono l'importo della tassa di ciascuna fascia, la tassa è dovuta nella misura di 140 euro;
- al comma 29, che reca disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. La novella stabilisce che il termine a disposizione degli enti regionali per fissare l'ammontare del tributo è differito dal 31 luglio di ciascun anno al 30 settembre, precisando che quest'ultimo termine si riferisce al giorno di entrata in vigore della legge regionale con cui si modificano gli importi del tributo.

La **relazione illustrativa** evidenzia che l'intervento normativo in esame assume particolare importanza soprattutto riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, in quanto il termine del 31 luglio di ogni anno è risultato molto stringente ai fini dell'approvazione della legge che fissa l'ammontare degli importi applicabili. La prassi ha dimostrato, infatti, che le modifiche normative nella materia in questione sono generalmente stabilite dalle regioni in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio che avviene, di regola, nell'ultima settimana del mese di luglio. Ciò comporta che, sebbene la legge venga approvata entro il 31 luglio, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e, quindi, l'entrata in vigore della stessa, avviene nei giorni successivi a tale data, violando in tal modo la prescrizione legislativa in esame e compromettendo la corretta entrata in vigore delle disposizioni in questione, come anche precisato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 412 e n. 413 del 14 dicembre 2006<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> La relazione sottolinea anche che la norma proposta scongiura anche il rischio di eventuali impugnative innanzi alla Corte costituzionale, dal momento che secondo il costante orientamento della Consulta, la disciplina del tributo in esame - annoverabile tra i «tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito è destinato all'ente territoriale - rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle regioni è ammessa solo nei limiti

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** sottolinea che la norma in esame assicura alle regioni un termine più ampio per l'approvazione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e del tributo speciale per il deposito in discarica e afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca modifiche all'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, assegnando un termine più ampio per l'approvazione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e del tributo speciale per il deposito in discarica (il 30 settembre, anziché, rispettivamente, il 30 giugno e il 31 luglio).

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

## ARTICOLO 25

### Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione

**Le norme** modificano l'attuale disciplina dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IPT) di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Si rammenta che l'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede che le province possono istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (IPT) richieste al pubblico registro automobilistico (PRA), avente competenza nel proprio territorio. In applicazione del principio della territorialità dell'imposta il gettito è destinato alla provincia ove ha sede legale (persone giuridiche) o residenza (persone fisiche) l'avente causa o intestatario del veicolo.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale (DM 27 novembre 1998 n.435). L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata dal predetto

---

consentiti dalla legge statale. La fissazione del termine al 30 settembre è, peraltro, in linea anche con i principi di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base ai quali le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. La relazione sottolinea, infine, che le norme proposte non hanno effetti finanziari né per le regioni, né per lo Stato, trattandosi di un mero intervento di razionalizzazione dei tributi in questione.

decreto, le cui misure possono essere aumentate, anche con successiva deliberazione, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità.

L'articolo 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 dispone l'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1999 dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale.

In particolare, si riportano di seguito le principali novità introdotte dalle norme in esame.

- Viene esteso l'ambito applicativo dell'imposta. Si stabilisce che l'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso (formalità previste dall'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992) [lettera a)].

Si rammenta che l'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevede che a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A.

- Sono introdotte specifiche norme per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli. Nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. Inoltre, in caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività [lettera b)].

La relazione illustrativa spiega che le modifiche di cui alla lettera b) sono finalizzate a stabilire una connessione sostanziale tra il gettito e il territorio di destinazione e ad evitare che le società di noleggio utilizzino per l'iscrizione al P.R.A. la sede fiscalmente più conveniente anziché quella nella quale operano in via principale. La RI chiarisce che la disposizione è diretta, altresì, a disciplinare la pratica di esterovestizione di società del noleggio successiva alla diffusione della nota prot. 23970 del 31 ottobre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, che in risposta ai quesiti pervenuti a seguito dell'adozione del comma 1-bis, dell'articolo 56, del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativamente alle persone giuridiche con sede legale all'estero, lasciava, al soggetto passivo dell'imposta, la libertà di scelta in ordine alla sede secondaria da utilizzare per l'iscrizione al P.R.A. Ed invero, l'introduzione del concetto di gestione ordinaria in via principale

serve a identificare in modo chiaro il luogo in cui si svolgono le attività cruciali dell'azienda, garantendo che la tassazione sia allineata al luogo di reale presenza e attività nel territorio italiano.

Inoltre si prevede che i soggetti passivi che operano nel settore del noleggio di veicoli, già iscritti alla camera di commercio, devono procedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, all'aggiornamento delle comunicazioni fornite alla Camera di commercio indicando l'indirizzo della sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività [lettera c)].

- Vengono introdotte norme in materia di accertamento dell'imposta. Si prevede che in caso di parziale e omesso versamento l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza [lettera e)].

Si rammenta che il comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997 dispone che le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta.

La relazione tecnica precisa che la norma introdotta con la lettera e) è coerente con quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), in base al quale gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

- Riproducendo il contenuto dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 (recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) si dispone che le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato- città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025 [lettera g)].
- Si dispone l'abrogazione del vigente comma 10 dell'articolo 56 del decreto legislativo 446 del 1997, in base al quale le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento che istituisce l'IPT sono

soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati [lettera *b*]).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>Maggiori entrate tributarie</b>												
Applicazione delle formalità di registrazione di cui all'art. 93 bis c. 2 D.Lgs 285/1992 (lettera <i>a</i> ))					3,5	10,4	10,4	10,4	3,5	10,4	10,4	10,4
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Applicazione delle formalità di registrazione di cui all'art. 93 bis c. 2 D.Lgs 285/1992 - incremento spazi di spesa AALL (lettera <i>a</i> ))					3,5	10,4	10,4	10,4	3,5	10,4	10,4	10,4

**La relazione tecnica** con riferimento alle modifiche introdotte dalla lettera *a*) che estendono l'ambito applicativo dell'IPT stima un maggior gettito per l'anno 2025 pari a 3.5 milioni di euro e di circa 10,4 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2026

La RT quantifica le maggiori entrate sulla base dei dati acquisiti da ACI, dai quali risulta un numero annuo di circa 40mila formalità riguardanti i veicoli immatricolati in uno Stato estero, ma condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia e non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso

Abbattendo prudenzialmente questo valore di un terzo, anche per escludere le formalità riferite ai motoveicoli che sono soggetti all'imposta solo se ultraventennali, e applicando un valore medio dell'IPT pagata pari a 391 euro, si stima, a decorrere dall'anno 2026, un maggior gettito su base annua di circa 10,4 milioni di euro. Per quanto concerne l'anno 2025, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento dal mese di agosto si stima un maggior gettito pari a 3,5 milioni di euro. Tale maggior gettito è acquisito ai bilanci degli enti locali interessati.

Con riguardo alle norme destinate ai soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli (lettere *b*) e *c*), la RT afferma che la nuova disciplina,

relativamente ai soggetti con sede legale in Italia, non determinano riduzioni del gettito complessivo dell'imposta. La RT precisa che le citate disposizioni sono suscettibili di produrre potenziali effetti positivi, non valutabili prudenzialmente, associati all'estensione della normativa proposta ai soggetti aventi sede legale all'estero.

La RT non ascrive effetti finanziari alle restanti norme precisando che con riferimento alle modifiche introdotte con la:

- lettera e) in materia di accertamento dell'imposta in caso di parziale e omesso versamento, la norma dispone in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, nonché con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
- lettera g) concernente l'accesso da parte delle province alle banche dati del PRA e della motorizzazione civile, la disposizione non comporta effetti di natura finanziaria, tenuto conto che la norma stabilisce che non devono derivare oneri aggiuntivi.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme in esame modificano l'attuale disciplina dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IPT) di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Tra le novità introdotte, si segnala l'estensione dell'ambito applicativo dell'imposta, nel quale rientrano, a seguito delle modifiche recate dalla norma in esame, anche le formalità di registrazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso (formalità previste dall'articolo 93-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992) [lettera *a*]. Sono inoltre introdotte specifiche norme per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, in base alle quali nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta [lettera *b*].

La relazione illustrativa chiarisce che le modifiche di cui alla lettera *b*) sono finalizzate a stabilire una connessione sostanziale tra il gettito e il territorio di destinazione e ad evitare che le società di noleggio utilizzino per l'iscrizione al P.R.A. la sede fiscalmente più conveniente anziché quella nella quale operano in via principale.

La relazione tecnica con riferimento alle modifiche introdotte dalla lettera *a*) che estendono l'ambito applicativo dell'IPT stima un maggior gettito per l'anno 2025 pari a 3.5 milioni di euro e di circa 10,4 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2026.

La quantificazione si basa sui dati amministrativi del numero delle formalità che sarebbero assoggettate all'imposta sulla base della nuova disciplina (40mila prudenzialmente abbattute di un terzo ai fini della stima) e del valore medio dell'IPT pagata pari a 391 euro.

La RT non ascrive effetti finanziari alle restanti norme.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, né sulla stima del maggior gettito dell'IPT, derivante dall'applicazione della lettera *a*), che appare corretta sulla base dei dati forniti dalla RT, né sulle restanti norme.

## **ARTICOLO 26**

### **Semplificazione in materia di imposta municipale propria**

Le norme modificano l'attuale disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 756 a 770, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

Si segnalano le seguenti principali novità.

- Si dispone che la diversificazione delle aliquote IMU possa essere effettuata con un decreto direttoriale, anziché con il decreto del Ministro, dell'economia e delle finanze, come previsto nella vigente formulazione del comma 756 [lettera *a*)]<sup>71</sup>.
- Sono unificati gli adempimenti dichiarativi relativi all'IMU in un unico modello approvato con decreto direttoriale. È inoltre disposta l'integrazione del modello con gli adempimenti relativi agli immobili occupati abusivamente.

Sulla base della normativa vigente si hanno due distinti modelli dichiarativi, uno previsto per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera *g*), della legge n. 160 del 2019 e uno per la generalità degli altri soggetti passivi, ma solo la dichiarazione degli enti non commerciali deve essere trasmessa obbligatoriamente con modalità telematiche.

- Viene inserito il nuovo comma 768-*bis* all'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 che detta le regole relative alla dichiarazione con cui i soggetti passivi adempiono

---

<sup>71</sup> Il comma 756, da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Il terzo periodo, in particolare, affida a un decreto del Ministro (ora sostituito della parola Ministero) dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU. Con il DM del 7 luglio 2023 sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU.

all'obbligo dichiarativo. Infatti, essi sono tenuti a presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica<sup>72</sup>, secondo le modalità e nei casi indicati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi, salvo una modificazione dei dati che comporti una variazione dell'imposta. Resta fermo per gli enti non commerciali l'obbligo di presentare ogni anno la dichiarazione IMU [lettera c)].

Sono inoltre abrogati i commi 769 e 770 che disciplinano le modalità di presentazione della dichiarazione IMU e di dichiarazione IMU ENC (dichiarazione IMU enti non commerciali), in quanto, a seguito dell'unificazione delle dichiarazioni, la relativa disciplina è già riportata nel nuovo articolo 769-*bis* [lettera d)].

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari, in ragione del carattere procedurale delle modifiche normative introdotte.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano la disciplina in materia di IMU, introducendo, tra l'altro, una dichiarazione unica a disposizione di tutti i soggetti passivi, compresi gli enti non commerciali, da presentare esclusivamente in via telematica, che sostituisce, altresì, la comunicazione ai comuni attualmente prevista per l'esenzione dal pagamento in caso di occupazione abusiva dell'immobile.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere procedurale delle modifiche normative introdotte, evidenziato anche dalla relazione tecnica.

---

<sup>72</sup> La norma elimina, dunque, la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione in modalità cartacea, come era finora previsto dal vigente articolo 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, comma abrogato dalla successiva lettera d) dell'articolo in esame.

## ARTICOLO 27

### **Razionalizzazione della disciplina relativa all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine**

**Le norme** recano modifiche all'attuale disciplina dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), istituita a decorrere dall'anno 2020 dall'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.

Sono sostituiti i riferimenti alle disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili-ICI (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992) e i riferimenti all'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (di cui articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), introducendo, in luogo di tali disposizioni, i riferimenti alle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

In particolare, sono novellati i commi 2 e 7 del citato articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.

- Si interviene sui riferimenti normativi relativi al criterio di determinazione della base imponibile IMPi, che resta invariato rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Nella nuova formulazione la base imponibile IMPi deve essere determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019 e non più dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 [lettera *a*]).

In continuità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 anche il citato comma 746 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 7, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge n. 333 del 1992 (valore contabile).

- Viene sostituito il riferimento normativo sulla deducibilità in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 con l'articolo 1, comma 772, della legge n. 160 del 2019, lasciandone invariata la disciplina [lettera *b*]).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 772, della legge n. 160 del 2019 stabilisce che l'IMU relativa agli immobili strumentali è: *(i)* deducibile ai fini del reddito d'impresa (IRES) e del reddito di lavoro autonomo (IRPEF); *(ii)* indeducibile ai fini IRAP. Secondo la vigente formulazione dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 124 del 2019, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari, in ragione del carattere procedurale delle modifiche normative introdotte.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano modifiche all'attuale disciplina dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), istituita a decorrere dall'anno 2020 dall'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.

Sono sostituiti i riferimenti alle disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili-ICI (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992) e i riferimenti all'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (di cui articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), introducendo, in luogo di tali disposizioni, i riferimenti alle disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere procedurale delle modifiche introdotte, evidenziato anche dalla relazione tecnica.

## **ARTICOLI 28 e 29**

### **Modifiche alla disciplina in materia di tassa e tariffa sui rifiuti**

**Le norme** modificano l'attuale disciplina in materia di tassa e tariffa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

La relazione illustrativa precisa che le norme in esame sono dirette ad armonizzare le disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 116 del 2020, di recepimento delle direttive 851/2018 e 852/2018 in materia di rifiuti e di imballaggi, con la disciplina relativa all'applicazione della tariffa rifiuti urbani.

Le modifiche alla legge n. 147 del 2013 sono di seguito riepilogate.

- Viene eliminato il riferimento ai cosiddetti rifiuti "assimilati", ove presente, dal momento che, per effetto dell'abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 198 del testo unico ambientale (TUA)<sup>73</sup>, ad opera del predetto decreto legislativo n. 116 del 2020, è venuto meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, essendosi operata una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale [articolo 28, comma 1, lettera a)].
- ai fini di razionalizzazione della disciplina della TARI sono trasfuse nel testo della legge n. 147 del 2013 alcune norme già vigenti:

---

<sup>73</sup> Di cui al decreto legislativo n.152 del 2006.

- norme in materia di esclusione dal pagamento della parte variabile della TARI per le utenze non domestiche (UND) che dimostrano di aver avviato al riciclo o al recupero i rifiuti urbani (previste dall'articolo 238, comma 10, del testo unico ambientale e dall'articolo 30, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge. 41 del 2021) [articolo 28, comma 1, lettera d)];
- norme in materia di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani che devono essere inclusi nella determinazione della tariffa (previste dall'articolo 238, comma 3, secondo e terzo periodo, del testo unico ambientale) [articolo 28, comma 1, lettera e)];
- norme in materia di riduzione tariffaria per le utenze non domestiche (UND) che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino (prevista dall'articolo 208, comma 19-bis, del TUA) [articolo 28, comma 1, lettera f)];

Conseguentemente, le suddette disposizioni vigenti sono abrogate per effetto della riscrittura operata dall'articolo 29 (v. infra) e per quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'articolo 28 in esame.

- Sono modificati i commi 684, 685 e 690 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che recano la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), al fine di riferire tale disciplina unicamente alla TARI, in virtù dell'abolizione dell'IUC disposta, a decorrere dal 2020, dal comma 738 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Sono inoltre modificati i termini di presentazione, da parte dei soggetti passivi, della dichiarazione relativa alla TARI [articolo 28, comma 1, lettere g), h) e i)].

Inoltre, a decorrere dal 2026, le norme dispongono che il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, fissato al 30 aprile dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, è differito al 31 luglio di ciascun anno (articolo 28, comma 3).

La relazione illustrativa chiarisce che la *ratio* dell'individuazione di questo nuovo termine è da ricercare nelle difficoltà che i comuni incontrano per l'elaborazione e l'approvazione del piano economico-finanziario (PEF) con i conseguenti adempimenti relativi alle deliberazioni tariffarie e regolamentari della TARI e nella circostanza che il 31 luglio è anche il termine previsto dall'articolo 193 del TUEL concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Le norme sostituiscono interamente l'articolo 238 del Codice dell'ambiente, che reca disposizioni relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. La riscrittura comporta di fatto la soppressione delle disposizioni recate da tale articolo, che vengono sostituite da un unico comma che si limita a rinviare – per la disciplina dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al

servizio pubblico – alle norme contenute nei commi da 639 a 668 della legge n. 147 del 2013, (articolo 29).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari considerato il carattere formale o ordinamentale delle norme.

Con particolare riguardo al nuovo comma 649-bis relativo alle utenze non domestiche introdotto all'articolo 1 della legge di stabilità 2014 [articolo 28, comma 1, lettera d)] la RT precisa che tale disciplina risulta in linea con il corrente indirizzo interpretativo. Inoltre, la RT afferma alla disposizione non si ascrivono effetti sotto il profilo del gettito complessivo della TARI che, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013, deve essere comunque definito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme in esame modificano la disciplina della TARI, con la finalità di armonizzare la disciplina vigente (recata dalla legge di stabilità 2014) della tassa sui rifiuti (TARI) con le disposizioni di recepimento della direttiva europea sui rifiuti 2018/851 introdotte successivamente nella legislazione nazionale. Si dispone inoltre, a decorrere dal 2026, il differimento differito al 31 luglio di ciascun anno del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, fissato al 30 aprile dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021 (articolo 28, comma 3).

La relazione tecnica non ascrive alle disposizioni in esame effetti finanziari.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alle norme in materia di esclusione dal pagamento della parte variabile della TARI per le utenze non domestiche (UND) che dimostrano di aver avviato al riciclo o al recupero i rifiuti urbani introdotte nella legge di stabilità 2014 con il nuovo comma 649-*bis* [articolo 28, comma 1, lettera d)] si segnala che, da un lato, la predetta esclusione è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 238, comma 10, del testo unico ambientale e dall'articolo 30, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge n. 41 del 2021, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, dall'altro, il profilo del gettito complessivo della TARI, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013, come ricordato dalla relazione tecnica, deve essere comunque definito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti.

## ARTICOLO 30

### **Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale**

**Le norme** intervengono sul decreto legislativo n. 68 del 2011 con riferimento alle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO), prevedendo modifiche finalizzate all'attuazione del federalismo fiscale e della perequazione per il comparto regionale.

La relazione illustrativa e la relazione tecnica affermano che la norma, ai sensi dell'articolo 13 della legge delega n. 111 del 2023, è finalizzata ad attuare il federalismo fiscale regionale e, allo stesso tempo, a garantire il rispetto delle scadenze fissate dal PNRR. In particolare, le modifiche introdotte dall'articolo 30 perseguono quanto previsto dalla *milestone* del PNRR M1C1-119 che, con riferimento all'attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, individua il primo quadrimestre dell'anno 2026 come termine per la definizione del quadro normativo di riferimento per ciò che concerne sia la legislazione primaria sia quella secondaria (M1C1-119, nell'ambito della Riforma 1.14, Riforma del quadro fiscale subnazionale).

In particolare le norme dispongono quanto segue.

#### **Attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di una compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – [comma 1, lettere a), c), d) e f)].**

Le norme sostituendo integralmente l'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011 attribuiscono, a decorrere dal 2027, alle regioni a statuto ordinario (RSO) una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - in luogo della rideterminazione dell'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale IRPEF, prevista dalla legislazione vigente - nella misura, fermi i limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3, determinata con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 30 aprile 2026<sup>74</sup> (comma 1 del nuovo articolo 2).

Si rammenta che il vigente articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 prevede a decorrere dall'anno 2027, o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, con riferimento all'anno di imposta precedente, la rideterminazione con DPCM dell'addizionale regionale all'IRPEF in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,

---

<sup>74</sup> La norma stabilisce che il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7. Si prevede inoltre che con il citato DPCM sono ridotte, per le RSO e a decorrere dall'anno di imposta 2027 le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. L'articolo 7 del medesimo decreto legislativo dispone la soppressione a decorrere dall'anno 2027 sono soppressi di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni.

L'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF è stabilita tale da garantire annualmente al complesso delle RSO entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti statali) ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011 (comma 2 del nuovo articolo 2).

Al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le RSO correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle RSO, con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi.

Si dispone inoltre che le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo restano acquisite al bilancio dello Stato.

Viene introdotta una diversa disciplina transitoria da applicarsi fino all'avvio della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Si rammenta che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 disciplina le fonti di finanziamento delle spese relative alle prestazioni LEP e NON-LEP delle RSO nonché il funzionamento del fondo perequativo regionale. Tale articolo viene modificato dalle norme in esame (cfr. *infra*).

In particolare, si dispone che nelle more dell'entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui al suddetto articolo 15, con il citato DPCM di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo, nonché i necessari meccanismi che consentano di garantire, nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di perequazione:

- a) prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi, ai sensi dell'articolo 7;
- b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalità individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione (comma 3 del nuovo articolo 2).

Le norme dispongono che negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, alle amministrazioni statali è affidato il coordinamento e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. Nei medesimi ambiti è, comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalità di cui al presente comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione (comma 4 del nuovo articolo 2).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5 del nuovo articolo 2).

Conseguentemente alla sostituzione dell'articolo 2 con la nuova formulazione:

- viene eliminato il riferimento alla rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base, che resta pertanto stabilita all'1,23 per cento, contenuta nell'articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 68 del 2011 [comma 1, lettera c)];
- la decorrenza del termine per la soppressione dei trasferimenti statali alle RSO prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011 resta fissata all'anno 2027 a seguito della soppressione delle parole “o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo” [comma 1, lettera d)]<sup>75</sup>;

---

<sup>75</sup> L'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011 prevede che i trasferimenti statali da sopprimere sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2023. Il decreto non è stato ancora emanato.

- è soppresso il comma 5 dell'articolo 39 decreto legislativo n. 68 del 2011 riferito alla rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF [comma 1, lettera f)].

### **Modifiche alla disciplina delle modalità di determinazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto – [comma 1, lettera b)].**

Le norme modificando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011, intervengono sul termine di avvio della fase a regime della compartecipazione regionale all'IVA.

Si rammenta che il vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 disciplina le modalità di calcolo dell'aliquota di compartecipazione differenziando il criterio da applicare nel periodo transitorio (2011-2026) e nella fase a regime del fondo perequativo (a decorrere dal 2027).

In particolare, l'aliquota di compartecipazione viene calcolata sulla base dei criteri stabiliti:

- nel periodo transitorio (2011-2026) in base alla normativa vigente;
- nella fase a regime (a decorrere dal 2027) in base ai criteri dettati dall'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo 68 che prevede la determinazione dell'aliquota "al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei LEP nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo (...)." Il fondo perequativo istituito a decorrere dal 2027 è alimentato dal gettito della compartecipazione all'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese relative ai LEP in determinati ambiti individuati dall'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo 68 (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale limitatamente alla spesa in conto capitale e ulteriori materie individuate dalla legge statale).

Le novelle in esame non modificano i criteri di calcolo dell'aliquota di compartecipazione all'IVA sopra descritti, ma intervengono sull'inizio della fase a regime del fondo perequativo che diventa operativo non più a decorrere dal 2027 (come previsto dal testo vigente) ma decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo istituito dal nuovo articolo 2 del decreto legislativo 68 del 2011 (Fondo alimentato dalla compartecipazione all'IRPEF della RSO), come stabilito dal nuovo comma 8-bis dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 68 (cfr. *infra*). La modalità transitoria di calcolo dell'aliquota, già prevista dalla legislazione vigente per gli anni dal 2011 al 2026, viene pertanto estesa fino all'avvio della fase di perequazione a regime, ossia decorsi tre anni di operatività transitoria del predetto fondo.

Anche l'applicazione del principio di territorialità, in conformità del quale deve essere attribuito il gettito della compartecipazione IVA alle regioni, viene differita dal 2027 all'avvio della fase di perequazione a regime.

Le modifiche apportate dalla norma in esame dispongono inoltre che, nell'applicazione del suddetto principio si tenga conto, oltre a quanto già previsto dalla legislazione vigente, anche dei dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Sono infine introdotte modifiche alla procedura relativa all'adozione del decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono definiti i criteri di attuazione del presente comma.

Le norme dispongono, inoltre, l'introduzione nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di un comma 3-bis aggiuntivo. Il nuovo comma 3-*bis* prevede che fino alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 (destinata al finanziamento delle spese regionali relative ai livelli essenziali delle prestazioni - LEP) l'aliquota della compartecipazione all'IVA, destinata al finanziamento del settore sanitario, è pari a quella individuata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Si rammenta che la compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), istituita dal decreto legislativo 56 del 2000 allo scopo di finanziare il Fondo perequativo per il finanziamento della sanità, è una percentuale del gettito complessivo dell'IVA realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione. La percentuale della compartecipazione, stabilita per l'anno 2021 è pari al 62,67 per cento come determinata dal DPCM 12 dicembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 29 del 5-2-2025). Il Fondo perequativo è utilizzato a copertura della parte del finanziamento della sanità non soddisfatto dalle altre imposte ad esso destinate (IRAP, addizionale regionale all'IRPEF, accisa sulla benzina). Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all'IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale, effettuato peraltro sulla media triennale dei consumi stimati dall'Istat del rispettivo territorio.

### **Avvio della fase a regime di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e fondo perequativo – [comma 1, lettera e)].**

Le norme recano modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 che disciplina la fase a regime del federalismo regionale e il riparto dei fondi perequativi.

Si rammenta che il testo vigente dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 disciplina le fonti di finanziamento delle spese regionali relative a materie:

- LEP negli ambiti indicati dall'articolo 14, comma 1
  - a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
  - b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1;
  - c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
  - d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5 (vedi *infra*);
  - e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.
- NON LEP di cui all'articolo 14, comma 2.
  - a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3 (tributi riconosciuti alle regioni dalla legislazione vigente);

- b) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 42 del 2009);
- c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7 (vedi *infra*).

Le norme istituiscono a decorrere dall'anno 2027 un fondo perequativo regionale il cui criterio di ripartizione tra le regioni varia a seconda delle spese finanziate:

- spese LEP. Per questa finalità il fondo è alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese LEP. Il primo anno la perequazione è effettuata in base al criterio della spesa storica nei successivi 4 anni le spese devono convergere verso i costi standard.
- spese NON LEP. Per questa finalità il fondo è alimentato con i versamenti da parte delle regioni con maggiore capacità fiscale (il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante). Il primo anno la perequazione è effettuata in base al criterio della spesa storica nei successivi 4 anni deve convergere verso le capacità fiscali.

Le norme apportano alcune modifiche all'articolo 15 a seguito delle novità recate dal nuovo impianto disegnato dall'articolo in esame. In particolare, sono recate le modifiche di seguito riportate.

- Tra le fonti di finanziamento del fondo perequativo per le spese LEP viene inserita anche la compartecipazione regionale all'IRPEF, mentre restano tra le fonti di finanziamento le quote dell'addizionale regionale all'IRPEF (modifiche al comma 1).
- Viene sostituito il riferimento normativo vigente relativo alla valutazione del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. La nuova formulazione prevede che, ai fini della valutazione del gettito, si tenga conto dell'aliquota di base applicabile di cui all'articolo 6, pari all'1,23 per cento (modifiche al comma 2).

La formulazione vigente fa riferimento all'aliquota dell'addizionale IRPEF come rideterminata dall'articolo 2, che è stato interamente sostituito dall'articolo in esame.

- Inoltre, tra le fonti di finanziamento delle spese NON LEP viene sostituita l'addizionale regionale all'IRPEF con la compartecipazione all'IRPEF e viene inserita anche la tassa automobilista regionale, oltre ai tributi propri derivati (modifiche al comma 4).
- Viene soppresso il riferimento al 2027 o ad altro anno antecedente per l'istituzione del fondo perequativo (modifica al comma 5).
- Sono specificati i tributi, le cui quote alimentano il fondo perequativo per le spese NON LEP da parte delle regioni con maggiore capacità fiscale: tributi propri derivati (compresa la tassa automobilistica regionale), tributi propri istituiti dalle regioni e

compartecipazione IRPEF, rispettivamente riferiti alle lettere a) b) e c) del comma 4 dell'articolo 15 come novellato (modifiche al comma 7).

Le modalità di convergenza verso i costi standard, così come le modalità di finanziamento del fondo e di erogazione delle quote, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. La modifica inserisce anche il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e stabilisce il termine di 30 giorni per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari (modifiche al comma 8).

- Viene introdotto un nuovo comma 8-*bis* all'articolo, in base al quale le disposizioni di cui all'articolo 15, ivi compresa l'istituzione del fondo perequativo in favore delle RSO, trovano applicazione decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo istituito dal nuovo articolo 2 in favore delle RSO per le regolazioni finanziarie tra queste e lo Stato correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito IRPEF. Inoltre, a decorrere dalla fase di perequazione a regime le risorse del fondo di cui all'articolo 2 confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi (nuovo comma 8-bis).

Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (comma 2).

Si rammenta che il comma 1, lettera a) dell'articolo in esame, sostituendo integralmente l'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dispone tra l'altro l'istituzione di un fondo con una dotazione pari alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti fiscalizzati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011, incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Istituzione di un fondo a favore delle RSO per l'attribuzione di una compartecipazione al gettito dell'IRPEF (comma 1, lettera a))				50,0				50,0				50,0
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023 (comma 2)				50,0				50,0				50,0

**La relazione tecnica** con riferimento alle modifiche introdotte dalla lettera a) che attribuiscono alle RSO una compartecipazione al gettito IRPEF - in luogo della rideterminazione dell'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale IRPEF, prevista dalla legislazione vigente - quantifica oneri pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. I predetti oneri, precisa la RT, sono connessi all'incremento del fondo nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, considerando gli effetti finanziari positivi correlati all'abrogazione dei trasferimenti. Tale somma eccedente l'importo dei trasferimenti, rappresenta l'onere per il bilancio dello Stato di cui assicurare copertura finanziaria attraverso la riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

La relazione illustrativa chiarisce la *ratio* dell'intervento normativo in esame precisando quanto segue.

In particolare, la relazione illustrativa, ricorda preliminarmente che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, al decreto legislativo, al comma 1, attualmente prevede che in sede di attuazione del federalismo regionale (la cui decorrenza è attualmente fissata dalla norma: "A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni") si procede ad un incremento dell'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale all'Irpef al fine di garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, che saranno soppressi sempre a decorrere dall'anno 2027 (cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti). Ciò stante, la relazione fa presente che l'ultimo periodo del medesimo comma 1 stabilisce un meccanismo volto a mantenere "inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente", disponendo, quindi, la contestuale riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale per le sole regioni a statuto ordinario. L'applicazione di tale norma avrebbe come conseguenza che la riduzione delle aliquote dell'IRPEF interesserebbe le sole regioni a statuto ordinario e comporterebbe, dunque, la creazione di due scale di

aliquote Irpef sul territorio nazionale, una per le regioni a statuto ordinario e una per le regioni a statuto speciale, con ingiustificate discriminazioni tra contribuenti e violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza. Al fine di risolvere le criticità innanzi evidenziate, la norma, nel riscrivere l'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, sostituisce la variazione dell'addizionale regionale all'Irpef con l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito Irpef determinata in modo da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Tale previsione assicura in ogni caso l'invarianza di effetti per il bilancio dello Stato e non incide sulla pressione fiscale a carico dei contribuenti escludendo così interventi di compensazione sull'Irpef.

Anche la RT afferma che la norma in esame sterilizza anche ogni possibile incremento della pressione tributaria, atteso che non sono apportate variazioni alla disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRPEF stessa.

Con riferimento alle altre modifiche di cui alla lettera a) la RT non ascrive effetti finanziari per la finanza pubblica, specificando quanto segue.

- Non sono ascritti oneri con riferimento al regime perequativo transitorio previsto dal comma 3 del nuovo articolo 2 in quanto a norma interviene sulle modalità di riparto della compartecipazione.
- Non determina effetti finanziari la previsione di cui al nuovo comma 5 dell'articolo 2, che dispone un monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni sopra descritte e la possibilità, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, di rivedere le aliquote di compartecipazione all'IRPEF, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa con riferimento alla fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle RSO afferma che i trasferimenti potenzialmente interessati sono i seguenti:

- somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 56 del 2000 (capitolo 2861/MEF con una dotazione pari a 424 milioni di euro dal 2027);
- somma per erogazione gratuita di libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (capitolo 2043/MIM con una dotazione pari a 136 milioni di euro dal 2027);
- fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 63 del 2017 (capitolo 1527/MIM con una dotazione pari a 39,7 milioni di euro dal 2027);
- fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (capitolo 1315/MIT con una dotazione pari a 5.271,5 milioni di euro dal 2027 al 2029 e 5.259,6 milioni di euro dal 2030).

Con riferimento alle novelle all'articolo 4 del decreto legislativo 68 del 2011 di cui alla lettera b) la RT non ascrive effetti di natura finanziaria in considerazione della circostanza che le modifiche in esame attengono alle modalità di calcolo, ma non incidono sull'ammontare della compartecipazione all'IVA, che dipende dall'applicazione dei meccanismi perequativi già disciplinati dall'articolo 15, volti a garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 14, comma 1.

La relazione illustrativa fornisce ulteriori precisazioni con riferimento ai criteri di calcolo della compartecipazione IVA, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare anche i dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. Le integrazioni al comma 3 dell'articolo 4 non incidono sulla determinazione dell'ammontare della compartecipazione all'IVA, ma si limitano ad individuare ulteriori strumenti che possono assicurare una più precisa determinazione degli importi da assegnare alle regioni. Infatti, l'integrazione riguarda la possibilità di utilizzare i dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi per l'applicazione del principio di territorialità sotteso all'attribuzione del gettito della compartecipazione IVA. Si tratta di elementi informativi non presenti al momento della predisposizione del decreto legislativo n. 68 del 2011 e che si ritiene di poter utilizzare anche in luogo del quadro VT della dichiarazione IVA, per il quale sono stati spesso riscontrati errori od omissioni nella corretta compilazione da parte dei contribuenti. La relazione illustrativa ricorda che il criterio attualmente utilizzato per determinare la compartecipazione regionale al gettito IVA è stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 2000, che prevede l'utilizzazione come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.

Per quanto concerne la lettera e) la RT rileva che le disposizioni, pur apportando modifiche alla disciplina dei meccanismi perequativi, non determinano maggiori stanziamenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente e quindi non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

La relazione tecnica in proposito alle modifiche recate dalla lettera e) precisa quanto segue. Le disposizioni del richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 trovano applicazione decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere da tale data, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui all'articolo 15. Pertanto, il fondo – che ha una dotazione pari alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti fiscalizzati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011, incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi – verrà suddiviso in due quote, che confluiranno nell'ambito dei due distinti fondi perequativi di cui al citato articolo 15, a seconda che le funzioni oggetto di fiscalizzazione siano riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, soggetti a perequazione integrale sulla base dei fabbisogni e costi standard (articolo 15, comma 5) o, invece, riguardino materie non inerenti ai LEP e oggetto di perequazione sulla base del criterio della capacità fiscali (articolo 15, comma 7).

La RT non ascrive effetti finanziari alle norme di cui alle lettere c), d) e f) in quanto recano modifiche di mero coordinamento normativo.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sul decreto legislativo n. 68 del 2011 con riferimento alle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO), prevedendo modifiche finalizzate all'attuazione del federalismo fiscale e della perequazione per il comparto regionale.

Tra gli interventi recati dalla norma in esame si segnalano i seguenti.

- L'attribuzione alle RSO di una compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a decorrere dal 2027, attraverso la sostituzione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, con cui si prevede che con DPCM, da adottare entro il 30 aprile 2026, sia stabilita l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire annualmente al complesso delle RSO entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi (cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali). Inoltre, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le RSO correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo in favore delle RSO, con una dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi incrementata nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Si prevede altresì la possibilità di procedere, con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, alla revisione delle aliquote di compartecipazione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera a)].
- Le modifiche alla disciplina delle modalità di determinazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che intervengono sul termine di avvio della fase a regime della

compartecipazione regionale all'IVA, che alimenta il fondo perequativo [comma 1, lettera b)].

- L'avvio della fase a regime dell'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e del fondo perequativo, attraverso modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Viene introdotto un nuovo comma 8-bis all'articolo 15, in base al quale le disposizioni di cui all'articolo 15, ivi compresa l'istituzione dei fondi perequativi in favore delle RSO, trovano applicazione decorsi tre anni di operatività transitoria del citato fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, a decorrere dalla fase di perequazione a regime, le risorse del fondo di cui all'articolo 2 confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi. – [comma 1, lettera e)].

Le norme recano la norma di copertura finanziaria in base alla quale agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (comma 2).

La relazione tecnica con riferimento alle modifiche introdotte dalla lettera a) che attribuiscono alle RSO una compartecipazione al gettito IRPEF quantifica oneri in misura pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. I predetti oneri, precisa la RT, sono connessi all'incremento del fondo nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, considerando gli effetti finanziari positivi correlati alla soppressione dei trasferimenti. Tale somma eccedente l'importo dei trasferimenti, rappresenta l'onere per il bilancio dello Stato. La RT non ascrive effetti finanziari con riferimento alle altre disposizioni recate dall'articolo in esame.

In merito alle modifiche recate dalla lettera a), appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- 1) all'anno a partire dal quale il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 2011 deve essere iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e risulti conseguentemente operativo. In particolare, bisognerebbe chiarire se tale anno, che non risulta indicato nel citato nuovo testo, coincida con quello a partire dal quale i trasferimenti alle RSO sono soppressi, vale a

dire l'anno 2027. Si tratta, per altro, di un'informazione non marginale, giacché si prevede che la disciplina della fase a regime del federalismo regionale e dei fondi perequativi di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo si applichi "decorsi tre anni di operatività transitoria del Fondo" (*cf.* comma 8-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, introdotto dal presente schema di decreto);

- 2) alla finalità per la quale viene istituito il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 2011. Infatti, sebbene la finalità espressamente indicata nel predetto nuovo testo sia quella di procedere alle regolazioni finanziarie "correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF", in realtà, ove si consideri la disciplina relativa alla dotazione del Fondo medesimo, tale finalità sembrerebbe essere invece quella di provvedere non solo alle regolazioni finanziarie correlate al citato scostamento, ma più in generale alle regolazioni finanziarie necessarie per destinare alle RSO le entrate derivanti dalla stessa compartecipazione al gettito dell'IRPEF;
- 3) all'effettiva dotazione del fondo, ossia se essa – fermo restando l'incremento di 50 milioni di euro annui previsto a decorrere dall'anno 2028 - debba essere fissata una volta per tutte in misura tendenzialmente corrispondente all'importo dei trasferimenti soppressi (analogamente alla disciplina di cui al successivo articolo 31) o se invece debba essere rideterminata dinamicamente di anno in anno sulla base dell'andamento delle entrate da compartecipazione derivanti gettito IRPEF. A questo riguardo infatti la norma, da un lato, prevede che l'aliquota di compartecipazione, determinata con DPCM entro il 30 aprile 2026, debba essere "tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi", dall'altro, prevede che la dotazione del Fondo deve risultare "corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito IRPEF, nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2". Alla luce di questa ultima disposizione, infatti, la dotazione del Fondo sembrerebbe identificarsi non con l'ammontare dei trasferimenti soppressi, che rappresenterebbe solo il limite superiore della stessa, ma con le entrate

derivanti dalla compartecipazione che sembrerebbero dover essere calcolate, salvo diversa prescrizione, al momento della predisposizione del bilancio di previsione e non al momento dell'adozione del citato DPCM, con il quale dovrebbero essere invece determinate le sole aliquote di compartecipazione. L'importo da iscrivere nella dotazione del Fondo, quindi, può variare di anno in anno, e dipende, al momento della predisposizione del bilancio di previsione, sia dall'aliquota fissata con il predetto DPCM entro il 30 aprile 2026 sia dalle entrate risultanti dall'effettivo andamento del gettito al quale l'aliquota dovrà essere applicata. Ma, mentre le entrate possono variare di anno in anno, l'aliquota da compartecipazione rimane fissa, in quanto stabilita dal DPCM, verosimilmente sulla base dei dati relativi all'andamento del gettito disponibili al momento della sua adozione, e può essere modificata solo con successivi provvedimenti legislativi in considerazione degli esiti di un apposito monitoraggio, come previsto espressamente dal comma 5 del nuovo testo del menzionato articolo 2. Per effetto di tale meccanismo la somma da iscrivere nel Fondo, quindi, qualora si verifichi un calo del gettito, potrebbe risultare anche inferiore all'importo dei trasferimenti soppressi, salvo che non si preveda in tal caso espressamente la possibilità di riallineare in aumento l'aliquota di compartecipazione attraverso la legge di bilancio. Non potrebbe invece verificarsi il caso opposto ossia di una dotazione superiore all'importo dei trasferimenti soppressi, in quanto l'importo di tali trasferimenti, come detto in precedenza, rappresenta il limite superiore della dotazione stessa, e le eventuali risorse eccedenti derivanti dall'andamento del gettito, come prevede il comma 2 del medesimo articolo 2, resterebbero acquisite al bilancio dello Stato;

- 4) alle ragioni per le quali si prevede un incremento di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2028. Riguardo a tale incremento la relazione tecnica non fornisce infatti informazioni né in merito ai criteri utilizzati per la sua quantificazione né in ordine alla sua finalità che potrebbe essere quella di incrementare la dotazione del Fondo per tener conto, entro un dato limite, dell'incremento del gettito che potrebbe verificarsi nel corso del tempo, senza che ciò implichi l'acquisizione delle

risorse che ne derivano al bilancio dello Stato, oppure anche quella di assorbire eventuali riduzioni del gettito, nell'ipotesi, a cui si è fatto cenno in precedenza, che la dotazione del Fondo fosse dinamicamente rideterminata di anno in anno. In quest'ultimo caso sarebbe per altro necessario prevedere l'incremento della dotazione del Fondo fin dal primo anno della sua iscrizione in bilancio, cioè presumibilmente dal 2027, posto che fin da tale anno potrebbe in teoria manifestarsi una riduzione delle entrate da compartecipazione per effetto dell'applicazione delle aliquote determinate con il DPCM entro il 30 aprile 2026<sup>76</sup> al nuovo gettito risultante al momento della predisposizione del bilancio a legislazione vigente per il triennio 2027-2029;

- 5) ai trasferimenti soppressi e a quali di essi siano al momento eventualmente vincolati a beneficio degli enti locali nonché alle relative risorse, posto che tali informazioni, sebbene risultino decisive ai fini della determinazione dell'aliquota di compartecipazione e della stessa dotazione del predetto Fondo, non risultano riportate né nel testo del provvedimento - neppure attraverso un rinvio al successivo DPCM che dovrà definire l'aliquota di compartecipazione - né nella relazione tecnica. Per altro alcune indicazioni riguardo a tali trasferimenti risultano riportate nella relazione illustrativa che fornisce un quadro dei trasferimenti statali alle RSO "potenzialmente interessati" dalla fiscalizzazione, come riepilogati nella tabella che segue:

<b>Trasferimenti potenzialmente interessati</b>	<b>Capitolo</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Dal 2030</b>
Quota non sanità della compartecipazione IVA per le Regioni a statuto ordinario	2861/MEF	424	424	424	424
Erogazione gratuita di libri di testo	2043/MIM	136	136	136	136
Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio	1527/MIM	39,7	39,7	39,7	39,7
Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale	1315/MIT	5.271,50	5.271,50	5.271,50	5.259,60
<b>Totale</b>		<b>5.871,20</b>	<b>5.871,20</b>	<b>5.871,20</b>	<b>5.859,30</b>

*Fonte: elaborazione su dati della relazione illustrativa.*

<sup>76</sup> Verosimilmente sulla base dei dati del gettito disponibili all'atto della sua adozione.

Si segnala, per altro, che nel corso delle audizioni svolte in merito al testo dello schema di decreto in esame dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nella seduta del 2 luglio 2025, il prof. Zanardi<sup>77</sup>, ha evidenziato che "un aspetto critico che la prospettiva della fiscalizzazione dei trasferimenti statali a favore delle Regioni ha messo allo scoperto riguarda l'identificazione dei trasferimenti da trasformare in compartecipazione. Secondo l'istruttoria tecnica condotta dalla Ctfs (*ndr* Commissione tecnica per i fabbisogni standard), questi ammonterebbero a circa 10,3 miliardi, di cui però una parte rilevante (4,3 miliardi secondo le valutazioni di Anci<sup>78</sup>) viene riattribuita dalle Regioni ai Comuni, sulla base di specifici vincoli di destinazione fissati centralmente, per contribuire al finanziamento di alcune loro funzioni fondamentali (istruzione, assistenza sociale, trasporto pubblico locale). Il venir meno dei vincoli di destinazione delle risorse, conseguente al passaggio dai trasferimenti statali alla compartecipazione regionale, ha suscitato nei Comuni il timore che tali risorse possano non continuare ad alimentare i bilanci comunali."

Si rammenta per altro che, in ordine ai vincoli di destinazione dei trasferimenti, con specifico riferimento alle funzioni comunali nelle materie LEP, il comma 4 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, stabilisce che nei medesimi ambiti è, comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera *p*), e 119 della Costituzione.

- 6) alla possibilità da parte delle amministrazioni statali, di poter svolgere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, le funzioni ad esse attribuite dal comma 4 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di coordinamento e di monitoraggio dei LEP, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale;
- 7) alla possibilità prevista dal comma 5 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di procedere, con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tener conto della dinamicità del gettito IPERF, alla revisione delle aliquote di compartecipazione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, dovrebbe essere chiarito se la funzione di tale disposizione, considerata la clausola di neutralità

---

<sup>77</sup> Professore di Scienza delle finanze, presso l'Università degli studi di Bologna.

<sup>78</sup> *Cfr* Audizione sullo Stato di attuazione e prospettive del federalismo fiscale, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (seduta del 26 marzo 2025).

finanziaria che la correda, sia quella di stabilizzare le risorse da trasferire alle Regioni, quali risultanti dalla dotazione del Fondo istituito ai sensi del medesimo articolo 2, attraverso un incremento delle aliquote, in caso di diminuzione del gettito rispetto a quello originariamente considerato, e una riduzione delle aliquote stesse, nel caso di aumento del gettito, in modo da poter allineare le entrate da compartecipazione alla dotazione del medesimo Fondo.

In merito alle novelle all'articolo 4 del decreto legislativo 68 del 2011 di cui alla lettera b) si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la neutralità finanziaria delle norme, in considerazione della circostanza che le modifiche in esame attengono alle modalità di calcolo, ma non incidono sull'ammontare della compartecipazione all'IVA, che dipende dall'applicazione dei meccanismi perequativi già disciplinati dall'articolo 15, volti a garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 14, comma 1.

Con riferimento alle modifiche introdotte dalla lettera e) concernente l'avvio della fase a regime dell'autonomia delle RSO e dell'istituzione dei fondi perequativi, pur prendendosi atto di quanto risulta dalla RT, secondo cui le novelle all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 intervengono sui meccanismi perequativi e non determinano maggiori stanziamenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- 1) all'opportunità di prevedere che, decorsi tre anni dall'operatività del Fondo di cui all'articolo 2, si debba provvedere non solo a far confluire le risorse di quest'ultimo nei Fondi perequativi, ma anche a disporre la soppressione dello stesso, riformulando conseguentemente il secondo periodo del comma 8-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 nei seguenti termini: "A decorrere dalla data di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 2, è soppresso e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo";
- 2) alle modalità di determinazione delle risorse da compartecipazione una volta confluite nei fondi perequativi di cui all'articolo 15.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 30 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), del medesimo articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, si rinvia a quanto già osservato con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 11.

### **ARTICOLO 31**

#### **Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane**

**Le norme** istituiscono a decorrere dall'anno 2026 in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'IRPEF. La misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2026 nello 0,85 per cento e a decorrere dall'anno 2027 nello 0,91 per cento, dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2 (comma 1).

Al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione all'IRPEF, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con una dotazione iniziale di:

- 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026,
- 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027,
- 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028,
- 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

Il fondo è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 (comma 2).

I criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 ottobre 2025 (comma 3).

La relazione tecnica chiarisce che in relazione ai recuperi per il concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane, attualmente, gli stessi sono effettuati a valere sul gettito dell'imposta RCA, oltre che a valere sul gettito dell'imposta provinciale di trascrizione. Con il decreto in esame, quindi, potrà essere previsto che i recuperi in esame siano effettuati anche a valere sul gettito della compartecipazione all'IRPEF.

La compartecipazione all'IRPEF sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA)<sup>79</sup>, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 419 del 1991.

Il gettito dell'imposta RCA (nei territori degli enti beneficiari) è acquisito allo Stato, per l'aliquota pari al 12,5 per cento, a decorrere dai versamenti effettuati dal mese di febbraio 2026. Le province e le città metropolitane, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono aumentare l'aliquota dell'imposta sulla RCA in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito è attribuito alle medesime province e città metropolitane. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il versamento dell'imposta per la quota di spettanza erariale e per l'eventuale maggiorazione di cui al periodo precedente (comma 4).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (c.d. RCAuto), disciplinata dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dall'anno 2012, costituisce tributo proprio derivato delle province. L'aliquota dell'imposta è fissata in misura pari al 12,5 per cento. Le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il relativo gettito, al netto del contributo sui premi assicurativi, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. Si sottolinea che tale disciplina è stata sostituita, in senso del tutto analogo, dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 174 del 2024, in vigore dal 29 novembre 2024, ma con applicazione dal 1° gennaio 2026.

Si segnala che il contributo sui premi assicurativi di cui sopra, originariamente regolamentato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 419 del 1991, citato nella norma in esame, rinvia attualmente la propria disciplina nell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, che ha abrogato la citata disposizione del decreto-legge n. 419 del 1991. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di

---

<sup>79</sup> Di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il contributo che alimenta il Fondo concerne i premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civili diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990. La misura percentuale del contributo è determinata in relazione alle esigenze del Fondo con decreto del Ministro dell'interno.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro il 31 luglio 2028 è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

La norma di copertura dispone che agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, quanto a 1.602,5 milioni di euro per l'anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 4 e, quanto a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (comma 6).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Istituzione di un fondo per la compartecipazione per le province e per le città metropolitane al gettito dell'IRPEF (comma 1, lettera 2))		1.607,8	1766,6	1.817,9		1.607,8	1766,6	1.817,9		1.607,8	1766,6	1.817,9
Incremento fondo per la compartecipazione per le province e per le città metropolitane al gettito dell'IRPEF (15 milioni dal 2029 lettera 2))												

<b>Maggiori entrate tributarie</b>												
Attribuzione all'Erario del gettito derivante dall'imposta RCA, esclusi i ciclomotori, (comma 4)		1.602,5	1.761,3	1.776,2								
<b>Minori spese correnti</b>												
Attribuzione all'Erario del gettito derivante dall'imposta RCA, esclusi i ciclomotori - riduzione spazi di spesa AALL (comma 4)						1.602,5	1.761,3	1.776,2		1.602,5	1.761,3	1.776,2
Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023 (comma 6)		5,3	5,3	41,7		5,3	5,3	41,7		5,3	5,3	41,7

**La relazione tecnica** stima i seguenti effetti finanziari per il bilancio dello Stato:

(milioni di euro)

<b>Effetti articolo 31</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Gettito RCA (ad aliquota base)	1.602,5	1.761,3	1.776,2	1.789,6
Onere compartecipazione IRPEF	-1.607,8	-1.766,6	-1.817,9	-1.872,5
<b>Differenza</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>-41,7</b>	<b>-82,9</b>

La RT espone il procedimento e i dati sottostanti la quantificazione dell'onere.

Per la definizione dell'aliquota di compartecipazione, il gettito dell'imposta RCA è valutato ad aliquota ordinaria del 12,5 per cento. Per "standardizzare" il gettito dell'imposta RCA relativo all'anno 2024 per ciascuna provincia o città metropolitana interessata (ovvero quelle delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna) il gettito effettivamente riscosso ad aliquota effettiva (per la quasi totalità degli enti pari al limite massimo del 16 per cento) è stato "riproporzionato" ad aliquota del 12,5 per cento. Sulla base di questa metodologia, a partire da un gettito effettivo di 2.190 milioni di euro, si è determinato un gettito "standard" dell'imposta RCA pari a 1.714 milioni di euro.

### **Andamento delle entrate dell'imposta RCA**

(milioni di euro)

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Totale nazionale</b>	2.139,96	2.046,11	1.994,63	1.961,44	2.063,71	2.243,82
<b>Totale RSO + Sicilia e Sardegna</b>	2.094,68	2.002,21	1.949,52	1.913,51	2.011,42	2.190,00

Per lo stesso anno 2024, con l'ausilio del modello di micro-simulazione Irpef del Dipartimento delle Finanze, la RT stima un'imposta netta IRPEF, dichiarata dai soggetti con residenza nei medesimi territori, pari a 184,3 miliardi di euro.

Si riporta la tabella della RT che espone la proiezione agli anni dal 2026 al 2029 del gettito dell'imposta RCA (ad aliquota ordinaria del 12,5 per cento) e dell'imposta netta IRPEF effettuata sulla base degli attuali conti tendenziali di bilancio e, per l'IRPEF, con l'ausilio del modello di micro-simulazione IRPEF aggiornato alle modifiche della normativa in vigore dal 2025.

### **Proiezione entrate dell'imposta RCA (2026-2029) per RSO + Sicilia e Sardegna**

*(milioni di euro)*

	<b>2024 (anno base)</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
RCA std	1.714,2	1.749,3	1.761,3	1.776,2	1.789,6
IRPEF	184.297,7	189.152,5	194.127,1	199.767,9	205.765,1

Per il primo anno di applicazione della compartecipazione, il versamento dell'imposta RCA relativo al mese di gennaio deve essere integralmente attribuito alle province e alle città metropolitane perché riferito ai premi pagati nel mese di dicembre 2025. Al fine di sterilizzare gli effetti negativi di cassa per il Bilancio dello Stato, il gettito dell'imposta RCA, ad aliquota ordinaria, senza considerare i versamenti del mese di gennaio risulta pari a 1.602,5 milioni di euro. Sulla base di questo importo viene definita l'aliquota di compartecipazione relativa all'anno 2026 - pari a 0,85 per cento - definita dal rapporto tra il gettito RCA ad aliquota ordinaria e l'imposta netta IRPEF (1.602,5 milioni di euro/189.152,5 milioni di euro).

Analogamente l'aliquota di compartecipazione dall'anno 2027 risulta pari a 0,91 per cento ed è definita dal seguente rapporto: 1.761,3 milioni di euro/194.127,1 milioni di euro.

Per i suddetti anni 2026 e 2027 si stima un gettito della compartecipazione da attribuire alle province e alle città metropolitane rispettivamente pari a 1.607,8 milioni di euro (anno 2026) e 1.766,6 milioni di euro (anno 2027), lievemente superiore alla stima del gettito dell'imposta RCA con oneri per il Bilancio dello Stato pari a -5,3 milioni di euro sia per l'anno 2026 che per l'anno 2027.

Tenuto conto che l'IRPEF ha sempre registrato un'evoluzione dei gettiti crescenti (collegati alle dinamiche reddituali e/o occupazionali) più favorevole del gettito RCA (collegato ai premi assicurativi), l'evoluzione temporale della compartecipazione al gettito dell'IRPEF può comportare ulteriori effetti finanziari negativi per il Bilancio dello Stato negli anni successivi al 2027. Applicando l'aliquota dello 0,91 per cento, sopra definita, alla previsione dell'imposta netta IRPEF relativa all'anno 2028 si ottiene una stima del gettito da

compartecipazione pari a 1.817,9 milioni di euro, superiore alla stima del gettito dell'imposta RCA, da attribuire allo Stato, che risulta pari a 1.776,2 milioni di euro. L'effetto negativo per il Bilancio dello Stato è dunque stimato in -41,7 milioni di euro. Analogamente, dall'anno 2029 si stima un effetto finanziario negativo di -82,9 milioni di euro corrispondente all'ipotesi di attribuire una compartecipazione pari a 1.872,5 milioni di euro su base annua.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a decorrere dall'anno 2026. La misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2026 nello 0,85 per cento e a decorrere dall'anno 2027 nello 0,91 per cento nel limite della dotazione del fondo, appositamente istituito presso il MEF a decorrere dal 2026 con una dotazione di:

- 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026,
- 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027,
- 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028,
- 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

Il fondo è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 (commi 1 e 2).

La compartecipazione all'IRPEF sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta sulla responsabilità civile autoveicoli (RCA), attualmente attribuita agli enti provinciali; il predetto gettito della RCA viene invece acquisito all'erario, per l'aliquota pari al 12,5 per cento (comma 4). È data peraltro facoltà alle province e le città metropolitane di aumentare l'aliquota dell'imposta sulla RCA, come già consentito a legislazione vigente, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito è attribuito alle medesime province e città metropolitane.

La relazione tecnica stima gli oneri netti a carico del bilancio dello Stato pari alla differenza tra il gettito RCA da trasferire all'erario e il gettito da compartecipazione all'IRPEF da attribuire alle province e città metropolitane in misura pari a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2029, provvedendo ad essi mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (comma 6).

La RT espone i dati e il procedimento seguito per la definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IRPEF che è stata calcolata rapportando il gettito RCA che viene trasferito all'erario – quantificato applicando alla base imponibile un'aliquota standard del 12,50 per cento - e il gettito IRPEF complessivo, proiettati negli anni 2026-2029 mediante il del modello di micro-simulazione IRPEF del Dipartimento delle finanze. L'aliquota di compartecipazione indicata in norma pari a 0,85 per cento per l'anno 2026 e a 0,91 per cento a decorrere dal 2027 deriva quindi dal rapporto degli importi dei gettiti dei due tributi considerati. Tuttavia, a parità di aliquota, tenuto conto che l'IRPEF ha sempre registrato un'evoluzione dei gettiti crescenti (collegati alle dinamiche reddituali e/o occupazionali) più favorevole del gettito RCA (collegato ai premi assicurativi), come evidenziato dalla RT, l'evoluzione temporale della compartecipazione al gettito dell'IRPEF può comportare ulteriori effetti finanziari negativi per il Bilancio dello Stato negli anni successivi al 2027. Tali effetti negativi sono comunque contenuti all'interno dei limiti costituiti dalla dotazione del fondo. La stessa RT chiarisce che dall'anno 2029 si stima un effetto finanziario negativo di 82,9 milioni di euro corrispondente all'ipotesi di attribuire una compartecipazione pari a 1.872,5 milioni di euro su base annua (limite ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dallo stesso anno 2029).

In proposito appare necessario un chiarimento del Governo in merito alle ragioni per le quali si prevede un incremento di 15 milioni di euro della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2029. Riguardo a tale incremento la relazione tecnica non fornisce infatti informazioni né in merito ai criteri utilizzati per la sua quantificazione né in ordine alla sua finalità che potrebbe essere quella di incrementare la dotazione del Fondo per tener conto, entro un dato limite, dell'incremento del gettito che potrebbe verificarsi nel corso del tempo. In merito a quest'ultimo profilo, la norma nulla dispone riguardo ad eventuali regolazioni finanziarie tra lo Stato e le province e città metropolitane in caso scostamenti del gettito IRPEF rispetto alle

stime, limitandosi a demandare a successivi provvedimenti legislativi una eventuale revisione delle aliquote da realizzare in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, né tanto meno prevede espressamente l'acquisizione dell'eventuale incremento del gettito al bilancio dello Stato.

Ciò stante, nel rinviare per quanto riguarda la revisione delle aliquote alle osservazioni formulate in merito al precedente articolo 30, per quanto concerne, invece, l'acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare nel testo, in analogia a quanto risulta dal predetto articolo 30, che le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 31 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del medesimo articolo, pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 1.602,5 milioni di euro per l'anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 4 del medesimo articolo 31;

- quanto a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si prende atto del fatto che gli importi ivi indicati corrispondono a quelli associati, nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate e alle minori spese

derivanti dal comma 4 dell'articolo in esame. In particolare, si osserva che, nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, gli effetti derivanti dall'attribuzione all'Erario del gettito derivante dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, sono considerati maggiori entrate in termini di saldo netto da finanziare, mentre sono considerati come minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per effetto della riduzione degli spazi di spesa delle amministrazioni locali.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rinvia a quanto già osservato con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 11.

### ARTICOLO 33

#### Disposizioni finanziarie

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 33 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 15, 30 e 31, che recano autonome clausole di copertura finanziaria degli oneri ivi previsti, dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della predetta clausola.